



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 10.177.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.188.2

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 10526]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 10526]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 10526] **NURRI (SU) - Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto

competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. **VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Edison Rinnovabili S.p.A.**, con nota prot. n. PU-4032 del 30/10/2023 (perfezionata con nota prot. n. PU-4080 del 02/11/2023), ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nurri, nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse; con opere di trasporto degli aerogeneratori indicate in via preliminare dal Proponente dall'area portuale del Porto Canale di Cagliari o dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta – OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 92,4 MW, formato da 14 aerogeneratori di altezza d'insieme fuori terra pari a circa 200 m, da 6,6 MW ciascuno. Il progetto riguarda l'integrale ricostruzione di un parco eolico situato nel territorio del Comune di Nurri (SU), ormai al termine della vita utile di cui era prevista la dismissione completa. L'energia prodotta viene convogliata, attraverso apposito elettrodotto interrato in MT a 20 kV, presso la Sotto-Stazione Elettrica di Utente (SSEU), 20/150 kV ubicata nei pressi dell'impianto, di cui il progetto prevede l'adeguamento tecnico senza ampliamenti. E', quindi, previsto lo smantellamento dell'impianto eolico esistente, entrato in esercizio nel 2004 e composto da 26 aerogeneratori di altezza massima pari ad 81 m, e la successiva installazione, nella stessa piana denominata Monte Guzzini, di 14 aerogeneratori, modello tripala di altezza massima pari a 200 m, con area di spazzata pari a 17.671 mq. Il cavidotto e la viabilità di servizio interna (carreggiata: 5 m; cunetta: 0,50 m) al parco eolico ricalcheranno per gran parte i tracciati impiagati dal parco in dismissione; la viabilità

esistente sarà realizzata solo nel tratto iniziale in bitume e per la restante parte in terra battuta; dovranno essere realizzate ex-novo le diramazioni che raggiungono gli aerogeneratori; l'intervento sulla viabilità riguarda 10.800 m complessivi, di cui 9.009 di adeguamento e 1.782 di nuova viabilità. Il progetto prevede inoltre la rimozione dell'elettrodotto attualmente in esercizio e la posa in opera di un nuovo elettrodotto per il collegamento degli aerogeneratori all'esistente Sotto-Stazione Elettrica di Utente (SSEU), ubicata nei pressi dell'impianto. Edison Rinnovabili S.p.A., con la documentazione allegata all'istanza di VIA, indica che forse gli aerogeneratori saranno trasportati al sito d'impianto dai porti di Cagliari o di Oristano (quest'ultimo nel comune di Santa Giusta), senza allegare specifici elaborati di progetto per evidenziare gli eventuali adeguamenti da effettuarsi alle strade percorse (v. SIA, paragrafo 3.4.6, p. 123: "... Si rimanda ai dettagli di progetto delle opere civili per ogni maggior dettaglio e specifica e alla relazione "Relazione interventi su viabilità di trasporto turbine Road Survey" per meglio identificare le operazioni da eseguire lungo il tragitto esterno al parco ...", il quale elaborato, tuttavia, non è stato consegnato dal Proponente; sempre SIA, paragrafo 3.4.6.1 Viabilità di accesso al sito di progetto: "...viabilità di arrivo all'area d'impianto è composta da strade statali, provinciali e comunali, il cui stato di conservazione è per lo più buono. Relativamente al trasporto delle pale, la scelta di operare il trasbordo da pianale in prossimità dell'ingresso al parco eolico ed il successivo utilizzo del Blade Lifter per il tratto interno al parco, è dovuta principalmente alla non breve distanza del porto di arrivo dal sito dell'impianto. La bassa velocità di percorrenza di questo mezzo, infatti, nel caso in cui lo si volesse adoperare direttamente dal porto d'arrivo, fosse Cagliari o Oristano, comporterebbe tempi lunghi di percorrenza e quindi di approvvigionamento degli elementi costituendo l'aerogeneratore ...").


CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0196667 del 01/12/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'intervenuta soppressione della lett. g-ter dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 36298 del 04/12/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 28934 del 19/12/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 19/12/2023, i seguenti elaborati del Proponente: "Dati GIS" – in formati vari; "VPJA_GIS" (Template_GNA) – in formati vari. Inoltre, si è evidenziato al medesimo Ufficio periferico del MiC quanto segue: "... Edison Rinnovabili S.p.A., con la documentazione allegata all'istanza di VIA, indica che forse gli aerogeneratori saranno trasportati al sito d'impianto dai porti di Cagliari o di Oristano (quest'ultimo nel comune di Santa Giusta), senza allegare specifici elaborati di progetto per evidenziare gli eventuali adeguamenti da effettuarsi alle strade percorse (v. SIA, paragrafo 3.4.6, p. 123: "... Si rimanda ai dettagli di progetto delle opere civili per ogni maggior dettaglio e specifica e alla relazione "Relazione interventi su viabilità di trasporto turbine Road Survey" per meglio identificare le operazioni da eseguire lungo il tragitto esterno al parco ...", il quale elaborato, tuttavia, non è stato consegnato dal Proponente; sempre SIA, paragrafo 3.4.6.1 Viabilità di accesso al sito di progetto: "... La viabilità di arrivo all'area d'impianto è

composta da strade statali, provinciali e comunali, il cui stato di conservazione è per lo più buono. Relativamente al trasporto delle pale, la scelta di operare il trasbordo da pianale in prossimità dell'ingresso al parco eolico ed il successivo utilizzo del Blade Lifter per il tratto interno al parco, è dovuta principalmente alla non breve distanza del porto di arrivo dal sito dell'impianto. La bassa velocità di percorrenza di questo mezzo, infatti, nel caso in cui lo si volesse adoperare direttamente dal porto d'arrivo, fosse Cagliari o Oristano, comporterebbe tempi lunghi di percorrenza e quindi di approvvigionamento degli elementi costituenti l'aerogeneratore ...").

Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 10526), si deve altresì evidenziare a codesti Uffici del MiC che le relative opere si collocano, comunque, in un areale denso di proposte di impianti eolici industriali da fonte eolica (oltre quelli fotovoltaici ed agrivoltaici, già innumerevoli), in fase di VIA di competenza statale, come illustrato nella seguente immagine:




(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 10526 = WTG e cavidotti in ROSSO)

...

Edison Rinnovabili S.p.A. ha inoltre chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di non rendere pubblici due elaborati di specifiche tecniche, per ragioni di segreto industriale (come dettagliatamente specificato nell'istanza di VIA – Allegato n. 1_3, p. 8), avendo in ogni caso rese pubbliche le relazioni tecniche di progetto derivanti dalla loro esplicitazione per le opere qui previste (v. elaborati "Analisi degli Effetti della Rottura degli Organi Rotanti" – ELAB.164 – e "Valutazione di Impatto Acustico" – ELAB.184). Ancora, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la predetta nota del 01/12/2023, afferma che "... Inoltre, la Società dichiara che il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e che l'impianto non ricade in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ...".

Tuttavia, in merito alla classificazione delle aree interessate dal progetto quali "idonee", il Proponente presenta il seguente elaborato progettuale, denominato "CARTA CON INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 8 DEL D. LGS. 199/2021 E SS.", n. ELAB.243, con il quale afferma che il progetto di repowering rispetta il requisito di cui alla più recentemente novellata lett. a) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA



c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 365 del 05/01/2024, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, osservando comunque che : “... Inoltre, questa Direzione generale, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non rilevare che nell’area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell’ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l’intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) ...”. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 60247 del 20/12/2023, rileva che “... L'area interessata dal parco eolico ricade nella piana denominata Monte Guzzini all'esterno degli ambiti di paesaggio costiero del Piano Paesaggistico Regionale; dalla lettura della cartografia del PPR si rileva che per: - l'assetto insediativo la quasi totalità degli aereogeneratori ricadono all'interno del sistema delle infrastrutture «aree interessate da impianti eolici risultando all'esterno di esso solo le NIR1; 2; 4 e 5 mentre le NIR 3,12 e 14 ricadono sul limite. - l'assetto storico - culturale solo la NIR 04 ricade in prossimità in bene paesaggistico presente sul mosaico del PPR ossia la capanna Naronis codice Buras n. 1184. - l'assetto ambientale gli aereogeneratori NIR 2 e 3 ricadono in aree seminaturali, mentre i restanti in area agroforestale. Tuttavia il punto 7.3.4 della relazione paesaggistica descrive la vegetazione presente limitandosi a qualche esemplare di roverella e un esemplare di quercia che in caso di estirpazione dovranno essere compensate. Considerato il progetto nel suo complesso e il quadro vincolistico emerso, si ritiene di

MA

concordare in linea di massima sulle conclusioni raggiunte nelle relazione paesaggistica; tuttavia si segnalano le seguenti criticità[: -] Dovrà essere verificata la distanza tra l'aerogeneratore NIR 04 e il bene paesaggistico Capanna Naronis (codice Buras n. 1184), che al momento risulta vincolato ai sensi dell'art. 49 comma I delle NTA del PPR, con una fascia di inedificabilità di larghezza pari a 100 metri a partire dagli elementi più esterni dell'area del bene. Si chiede pertanto di posizionare l'aerogeneratore NIR 04 in modo da non interferire con tale fascia di vincolo, neanche attraverso la proiezione delle pale sul terreno. Si ritiene che la presenza, allo stato attuale, di aerogeneratori in prossimità di tali beni non possa incidere su quanto sopra richiesto, anche nella considerazione che tali aerogeneratori saranno rimossi. [-] Dovranno essere presentate proposte di compensazione paesaggistica per i territori interessati, accertata la maggiore interferenza visiva data dalla maggiore altezza degli aerogeneratori. Vedasi a tal proposito le fotosimulazioni dello stato di progetto e il raffronto con l'esistente (Relazione paesaggistica - Allegato 1 Fotoinserimenti) ...". La ASL-Cagliari, con nota prot. n. P4/2023/92164 del 22/12/2023, osserva che "... - per quanto riguarda lo studio degli effetti dello Shadow Flicker, oltre all'individuazione dei recettori secondo i criteri sopra indicati, si ritiene opportuno che questo debba essere integrato in riferimento ai limiti di durata dell'ombreggiamento di 30 ore all'anno e 30 minuti al giorno nel giorno più colpito e per lo scenario peggiore, come riportato dalla letteratura scientifica internazionale e raccomandato da norme e regolamenti in vigore in diversi paesi europei (es. "Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines - Agosto 2015 - World Bank Group", e Lnderausschuss far Immissionsschutz - 2002- Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen /mmissionen von Windenergieanlagen (WEA-SchattenwurfHinweise)". - si sottolinea, inoltre, la necessità di valutare compiutamente, in relazione ai potenziali impatti sulla salute della popolazione, le eventuali interferenze con altri impianti eolici, esistenti o in fase di autorizzazione, prossimi all'impianto in progetto, per la verifica del potenziale effetto "cumulo", come previsto agli Allegati IV e V alla Parte II D.lgs. 152/2006 e dal D.M. del 30 marzo 2015 ...". La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con nota prot. n. 331 del 02/01/2024, rileva che "... In riferimento alle problematiche inerenti le complesse operazioni di spegnimento degli incendi che spesso si verificano nelle aree oggetto dei lavori, si precisa che la presenza in loco di ostacoli alla navigazione aerea di tali proporzioni, nelle aree interessate da incendio e nei corridoi di approccio alle fiamme, limiterebbe l'efficacia dell'intervento di spegnimento ad opera dei mezzi aerei ad ala fissa o addirittura lo escluderebbe. La stessa problematica si riscontra per i mezzi ad ala rotante ...". L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 48294 del 27/12/2023, osserva che "... 3. OSSERVAZIONI ... Dall'analisi tecnica della documentazione fornita dal proponente sono emerse le seguenti criticità: - Non vengono descritte le alternative progettuali localizzative, in virtù soprattutto della vicinanza della pala eolica WTG5 con il campo fotovoltaico Blusolar Uno, da analisi Gis appare come la distanza tra i due poli energetici sia di circa 10 m; - Nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro Progettuale) non risulta aggiornata la lista dei procedimenti FER in fase di istruttoria. Nello specifico nelle relazioni e nelle tavole presentate non vengono presi in considerazione gli effetti cumulativi con gli altri progetti energetici anch'essi in fase di istruttoria. In particolare: - Si ha una sostanziale sovrapposizione dell'ultimo tratto di cavidotto e una posizione simile della SE con il parco eolico Monte Argentu anch'esso in istruttoria; - Si ha una sostanziale sovrapposizione dell'ultimo tratto di cavidotto e una posizione simile della SE con il parco eolico Nurri anch'esso in istruttoria; - Il progetto non appare coerente con la D.G.R. n. 59/90 del 21.11.20 per quanto riguarda le distanze tra gli aerogeneratori: - Circa 169 metri tra NIR06 e una turbina presente nell'area di progetto; - Circa 350 metri tra NIR06 e una turbina presente nell'area di progetto; - Circa 425 metri tra NIR03 e una turbina presente nell'area di progetto; - Circa 300 metri tra NIR01 e una turbina presente nell'area di progetto; - Circa 320 metri tra NIR10 e una turbina presente nell'area di progetto; - Circa 230 metri tra NIR11 e una turbina presente nell'area di progetto; Si rammenta che la soluzione da prediligere risulta essere quella di realizzare, laddove possibile, un unico tracciato dei cavidotti in maniera tale da ridurre il più possibile l'impatto sulle componenti ambientali coinvolte. Lo stesso ragionamento deve essere adottato per quanto riguarda la SE dei parchi eolici che vanno ad incidere sulla medesima area. Visti i numerosi parchi eolici in istruttoria appare come da prediligere la soluzione che prevede l'apertura di un unico cantiere al fine di minimizzare gli impatti ed eventualmente sfruttare il materiale proveniente dalle varie aree ...";

MA

d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 3653 del 03/03/2024 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale.

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Isili

- Tomba di giganti is Pranus, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 12/01/1982, ex lege 1089/1939, distante circa 1,99 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- Tomba di giganti Craberi, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 18/03/1982, ex lege 1089/1939, distante circa 1,50 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- Ponte romano di Brabaciera, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 59 del 22/03/2012, distante circa 2,85 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);

Comune di Nurri

- Nuraghe Luas, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 14/05/1965 ex lege 1089/1939, distante circa 2,15 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe e villaggio San Accuzzadorgiu, in località Monte Guzzini, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 4 del 09/01/2013, distante circa 288 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe, villaggio nuragico ed insediamento di età romana in località San Pietro, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 62 del 02/04/2012, distante circa 1,06 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR13) e a ridosso della strada per gli aerogeneratori WTG NIR 12, 13 e 14 e all'area di stoccaggio temporaneo;
- Nuraghe Baracci, in località Monte Guzzini, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 5 del 09/01/2013, distante circa 682 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR 13) e 740 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14) e 139 m a nord dall'area di stoccaggio temporaneo;
- Domus de janas di Friscas, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 15/09/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 2,29 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe Su Pizz'e is Cangialis, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 15/09/1965 ex lege 1089/1939, distante circa 2,44 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Curreli, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 122 del 30/07/2012, distante circa 2,78 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Ceas, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 123 del 30/07/2012, distante circa 2,92 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Tacquara, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 107 del 10/07/2012, distante circa 1,34 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);

Comune di Serri

- Nuraghe S'Uraxi, sottoposto a vincolo diretto con D.D.G. A.B.A.P. n. 157 del 03/02/2020, distante circa 2,45 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- Ruderetti Sa Cresia, sottoposti a vincolo diretto con D.C.R. n. 12 del 11/02/2016, distanti circa 1,70 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12): a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Isili

- domus de janas di Fadali, PUC di Isili siti archeologici n. 3, distante circa 3,05 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);

- nuraghe Antini, PUC di Isili siti archeologici n. 9, distante circa 2,33 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- allée convertite Pranu Tres Litteras, PUC di Isili siti archeologici n. 53, distante circa 1,26 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- tomba dei giganti Pranu Tres Litteras, PUC di Isili siti archeologici n. 57, distante circa 1,75 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Atzinnara, PUC di Isili siti archeologici n. 11, distante circa 2,90 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Trucciu, PUC di Isili siti archeologici n. 48, distante circa 1,23 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- nuraghe Molas, PUC di Isili siti archeologici n. 29, distante circa 1,67 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Baraci, PUC di Isili siti archeologici n. 13, distante circa 1,18 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- nuraghe Longu, PUC di Isili siti archeologici n. 24, distante circa 2,18 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Perdosu, PUC di Isili siti archeologici n. 34, distante circa 2,73 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Monti Curadori, PUC di Isili siti archeologici n. 30, distante circa 2,31 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Mariangesa, PUC di Isili siti archeologici n. 25, distante circa 1,69 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Minda Maiori, PUC di Isili siti archeologici n. 28, distante circa 1,27 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- nuraghe Cracaxi, PUC di Isili siti archeologici n. 18, distante circa 1,72 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Ruina Franca, PUC di Isili siti archeologici n. 39, distante circa 2,96 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- nuraghe Gruxedu, PUC di Isili siti archeologici n. 21, distante circa 2,95 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);

Comune di Nurri

- Area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Tannara, distante circa 110 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- Nuraghe Tannara, distante circa 493 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- capanna Narbonis, distante circa 100 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R04);
- area frammenti su Coloru, distante circa 760 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti is Fundalis, distante circa 1,26 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- domus de janas su Fundalis, distante circa 1,13 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti Cea Santa, distante circa 1,14 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti Canali Scuriosu, distante circa 1,50 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- tomba Canali Scuriosu, distante circa 1,69 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- nuraghe Taccu Ara II, distante circa 2,08 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Pran'e Masala, distante circa 2,75 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- nuraghe Cugussi distante circa 1,49 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R08);
- capanna Sant'Antonio, distante circa 2,15 km a est dal parco eolico (aerogeneratore N1R08);
- area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) S'Axellinu, distante circa 1,77 km a est dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- complesso ipogeico Su Tuvu, distante circa 1,39 km a sud-est km dal parco eolico (aerogeneratore N1R11);
- area frammenti su Tuvu, distante circa 1,39 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R11);

MA

- strada Santu Perdu 2, distante circa 1,50 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR11);
- villaggio Bacch'e Moru, distante circa 247 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- nuraghe Cuccuru Casas, distante circa 300 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR01);
- strada in località Cuccuru 'e Casas, distante circa 510 a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- area frammenti in località Baracci, distante circa 539 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- insediamento in località Baracci, distante circa 689 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- nuraghe Nuraccioni, distante circa 880 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- area frammenti Coironi, distante circa 449 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- nuraghe Corti Ollastu/o Corti Ollastru-Sa Costa, distante circa 825 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- area di frammenti sa Arridelarxu, distante circa 1,39 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- area di frammenti s'Arridelarxu II, distante circa 1,85 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- tomba di giganti Trebetza, distante circa 2,79 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Cuccuru Trebetza, distante circa 3,01 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- domus de janas Frissas o Friscas, distante circa 2,66 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Nabidera, distante circa 930 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- villaggio Bacch'e Muru, distante circa 254 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- Nuraghe Cuccuru de Casu (Guzzini), distante circa 516 m a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR01);
- nuraghe Atza de Giuanni Pitiu 1, distante circa 638 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- tomba di giganti Guzzini, distante circa 120 m a est dall'aerogeneratore NIR14 del parco eolico e 35 metri dal cavidotto e opere connesse;
- tomba di giganti Atza de Giuanni Pitiu, distante circa 440 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Pitzu Crobetu, all'interno del parco eolico: distante circa 363 m a sud dall'aerogeneratore NIR01, 348 m a ovest dall'aerogeneratore NIR10, 438 m a nord dall'aerogeneratore NIR07 e 685 m a est dall'aerogeneratore NIR02;
- nuraghe su Nuratzolu, distante circa 1,55 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Bruncu de is Guntruxius, distante circa 2 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- area di dispersione di materiale archeologico (ceramica storica) Santu Perdu, distante circa 1 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR13) e 85 m a sud dall'area di stoccaggio temporaneo[;]

Comune di Serri

- nuraghe Cuccuru Forru, distante circa 2,40 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- nuraghe Ladumini, distante circa 1,98 a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- nuraghe Trachedali, distante circa 741 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- nuraghe Narbonis, distante circa 420 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- nuraghe Corru Filixi, distante circa 292 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area su cui ricadono le opere in progetto presenta una densissima attestazione di siti, monumenti e complessi archeologici, testimonianza di un'intensa occupazione antropica del territorio dalla preistoria ai giorni nostri, come si rileva dall'elenco nei paragrafi precedenti. Fra i siti più vicini al nuovo impianto, in località Guzzini, nell'areale prossimo agli aerogeneratori NIR 14 e NIR 13 sono noti il nuraghe e il villaggio di San Accuzzadorgiu e il nuraghe Baracci, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Seppure le loro condizioni di conservazione non sono buone, sono un'interessante testimonianza dell'occupazione del territorio in età nuragica, con la costruzione della struttura sul ciglio dell'altopiano per il controllo delle valli sottostanti: infatti il nuraghe di San Accuzzadorgiu insieme al nuraghe Baracci potevano controllare il passo di Genna Nuxi; insieme ai nuraghe Ceas, Curreli e Tacquara, posizionati nella parte occidentale del territorio di Nurri al confine

MA

con il comune di Serri, tutti e tre tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, costituivano il complesso insediativo Tacquara-Guzzini per il controllo completo di questa parte del territorio. Ancora, oltre a questi siti, nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 sono segnalati in letteratura scientifica a poche decine di metri dalle opere connesse all'aerogeneratore stesso la tomba di giganti Guzzini e, poco oltre, la tomba di giganti Atza de Gianni Pitiu e il nuraghe Atza de Gianni Pitiu 1. Inoltre, durante le ricognizioni per l'elaborazione del documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico lungo il tratto di collegamento dal tracciato interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 14 è stata rilevata la presenza di materiali sporadici in superficie (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Scheda UR 24), "forse in relazione con i vicini contesti archeologici". La capillare occupazione di questa porzione del territorio a partire dall'età del Bronzo è documentata anche da altri nuraghi: il nuraghe Cuccuru Casas/Monte Cossu nell'areale dell'aerogeneratore NIR 01, il nuraghe Pitzu Crobetu nell'areale degli aerogeneratori NIR 01, NIR 07 e NIR 10, il nuraghe Cuccuru Casu/Guzzini nell'areale degli aerogeneratori NIR 01 e NIR 11, il nuraghe Corru Filixi nell'areale dell'aerogeneratore NIR 02, il nuraghe Tannara nell'areale dell'aerogeneratore NIR 03. Inoltre la frequentazione antropica dall'età nuragica è proseguita in età storica, come indicano le diffuse aree di dispersione di materiale archeologico con ceramica romana individuate nel territorio, come l'area in località Tannara, localizzata a poco più di 100 m di distanza dall'aerogeneratore NIR 03. Lungo il tratto di collegamento dal tracciato interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 03 è stato osservato probabili allineamenti di pietre (probabili muri) di incerta interpretazione, individuate insieme ai segni di lavorazione (forse coppelle) nella roccia affiorate (Scheda UR13)[.] Forti criticità si rilevano per il posizionamento dell'aerogeneratore NIR 04: in località Narbonis a circa 100 m di distanza dall'aerogeneratore è nota una struttura, interpretabile come capanna, probabilmente testimonianza di un insediamento più vasto in connessione con il vicino nuraghe Narbonis, ricadente in territorio di Serri. Sempre nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 è segnalato il villaggio Bacch'e Muru. Relativamente al tracciato del cavidotto viene evidenziato che si snoda lungo tracciati stradali esistenti e in aperta campagna. Una zona molto critica è quella lungo il tratto del cavidotto che collega il parco eolico con la S.S. 198, nell'areale dove è prevista la realizzazione dell'area di stoccaggio temporanea: infatti sono noti il "nuraghe, villaggio nuragico e insediamento romano di San Pietro", tutelati con D.D.R. n. 62 del 02/04/2012, che si localizzano lungo il lato sud-occidentale del tratto stradale. Inoltre durante le ricognizioni, in questa zona è stata individuata anche un'ampia dispersione di materiale archeologico in superficie e tracce di strutture (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Schede UR 1 e UR 2).

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sebbene nelle aree a rischio archeologico sarebbe necessario procedere con approfondimenti di indagini applicando le metodologie dell'archeologia preventiva, non si ritiene di richiedere ulteriore documentazione o attività legate all'archeologia preventiva. Infatti, l'istruttoria ha già evidenziato sufficienti elementi per l'elaborazione del parere di competenza.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Visto quanto sopraesposto, considerato che il progetto prevede la dismissione del vecchio impianto e il posizionamento di nuovi [aerogeneratori differenti] nelle dimensioni, considerato il quadro sopraesposto del patrimonio culturale esistente nell'areale, visto il D. lgs. 199 del 2021 con particolare riferimento alle aree non idonee, vista la presenza di numerosi siti archeologici anche dichiarati nella fascia dei 3 Km dall'impianto, considerato che i nuovi aereo generatori vanno a ricadere in un'area non idonea, si ritiene che le opere siano incompatibili con la tutela del patrimonio archeologico".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva che "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-]

B.1.1 Beni Paesaggistici1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale[:]

- Componenti ambientali: 12 aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non

MA

sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."[;]

- Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA: fascia di tutela del Lago del Flumendosa, a circa 3,3 km.

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA: elencati al punto B.1.1.b.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA, nell'area vasta: Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, L.R. 31/89), Riserva naturale del Lago di Mulargia -non istituita; Oasi permanente di protezione faunistica del Lago Mulargia; Parco naturale regionale della Giara di Gesturi; ZCS ITB041112 Giada di Gesturi.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

[-] Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49 comma, prevalentemente di natura archeologica, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere, con particolare riferimento al bene:

-ID1184 Nurri – Capanna Naronis, in prossimità della fascia di tutela di 100 m dal sedime archeologico di NR4.

Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

-ID1521 Nurri – Chiesa di San Pietro, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIRO2 e circa 2,95 km a nord-est da NIRO5 la WTG più lontana;

-ID15129 Nurri - Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIRO8, a circa 2,2 km da NIRO9, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIRO6, a circa 2,8 km da NIRO5, a circa 2,85 km da NIR14;

-ID1671 Serri – Chiesa di Santa Lucia, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIRO4, a circa 2,9 km da NIRO6;

-ID1670 Serri – Chiesa di Sant'Antonio, a circa 2,45 km da NIRO5, a circa 2,7 km da NIRO4;

-ID1672 Serri – Chiesa di San Basilio Manno, a circa 2,5 km da NIRO5, a circa 2,75 km da NIRO4;

-ID1669 Serri – Chiesa di San Sebastiano, a circa 3,4 km;

-ID1523 Nurri – Convento dei Cappuccini, a circa 3,8 km;

-ID6065 Nurri – Ex Monte Granatico, a circa 3,8 km;

-ID1518 Nurri – Confraternita del Rosario, a circa 3,8 km;

-ID1522 Nurri – Cappella di Sant'Ambrogio, a circa 3,8 km;

-ID1524 Nurri – Chiesa di San Michele, a circa 4,1 km;

-ID1673 Serri – Chiesa di Santa Vittoria, a circa 5,5 km.

[-] Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Serri a circa 2,45 km, Nurri

MA

a circa 3,7 km, Escolca a circa 4,65 km, Villanova Tulo a circa 4,7 km, Isili a circa 5,2 km, Gergei a circa 6 km, Orroli a circa 6 km.

- Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Rete infrastrutturale storica" (tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti); tracciato della tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", a partire da 440 m dall'impianto.

[-] Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA "Reti e elementi connettivi", della fattispecie "strada d'impianto a valenza paesaggistica": parallelamente al versante nord-orientale ed orientale della giara oggetto dell'intervento corre la SS198, ad una distanza minima dall'impianto pari a circa 1 km, NIR 14, e 1,15 km. NIRO8.

Disciplina dei beni identitari "Reti ed elementi connettivi", artt. 55 e 56 delle NTA, per cui all'art. 56: comma 1, lett. a) "valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni" e lett. f) "evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"; comma 2, lett. c) "limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno".

Assetto insediativo

- Componenti insediative

Parte degli aerogeneratori ricadono all'interno di aree classificate come "aree interessate da impianti eolici", mentre gli aerogeneratori NR3, NR12 e NR14 ricadono sul limite dell'area e gli aerogeneratori NR1, NR2, NR4 e NR5 ricadono all'esterno.

- L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". -L'intervento interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA: b) Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le opere d'arte: tracciato storico del Trenino Verde "Mandas-Arbatax", distanza minima 440 m; c) Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico (...): "strada d'impianto a valenza paesaggistica SS198, ad una distanza minima dall'impianto pari a circa 1 km; e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

-Abitato storico di Nurri, ad una distanza di circa 3,7 km dall'impianto: Ex Monte Granatico (D. M. del 03/11/1995 ex L. 01/06/1939 n. 1089); Casa Parrocchiale (D.D.R. n. 22 del 11/02/2015).

-Abitato di Isili, ad una distanza di circa 5,2 km dall'impianto: Ex Monte granatico (D. M. del 29/09/1997 ex L. 01/06/1939 n. 1089).

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

In agro, entro il buffer di 3 km dall'impianto:

- Parallela al versante settentrionale della giara oggetto dell'intervento corre la Tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, i caselli e le Case cantoniere, che risulta così ad una distanza di circa 440 m da NIR14 e di circa 620 m da NIR12; la distanza

massima dell'impianto dalla tratta turistica risulta a 3,5 km di WTG NIR05. Caselli, a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km;

-Chiesa di San Pietro in agro di Nurri, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIR02 e circa 2,95 km a nord-est da NIR05 la WTG più lontana;

-Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14;

-Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06;

-Abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 2,45 km a 3 km dall'impianto:

Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza;

Chiesa di Santa Maria della Vittoria;

Chiesa di Sant'Antonio ed area di pertinenza;

Monte granatico;

Edificio delle scuole medie.

-Abitato storico di Nurri, ad una distanza di circa 3,7 km dall'impianto:

Municipio;

Casa Caredda;

Convento dei Cappuccini ed annessa Chiesa Santa Rosa.

-Abitato di Escolca, ad una distanza di circa 4,65 km dall'impianto:

Chiesa canonica parrocchiale di Santa Cecilia;

Edificio sede della Biblioteca comunale;

Edificio detto Casa Seu;

Cimitero Comunale.

-Abitato di Villanova Tulo, ad una distanza di circa 4,7 km dall'impianto:

Chiesa parrocchiale di San Giuliano martire.

-Abitato di Isili, ad una distanza di circa 5,2 km dall'impianto:

Chiesa parrocchiale di San Saturnino;

Chiesa di San Giuseppe Calasanzio;

Edificio sede Museo del rame e del tessuto (già Convento dei Padri Scolopi);

Edificio già sede Banco di Sardegna;

Complesso della Pretura reale e Caserma di Fanteria sede Caserma Guardia di Finanza;

Ex Chiesa Sant'Antonio ora Teatro;

Ex Chiesa di San Mauro.

-In agro, entro l'area vasta

Chiesa di San Sebastiano in agro di Serri, a circa 3,4 km (già interessata dall'impianto agrivoltaico "SERRI" ID_VIP 10110);

Chiesa di Santa Vittoria in agro di Serri, a circa 5,5 km (già interessata dall'impianto agrivoltaico "SERRI" ID_VIP 10110).

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato.

- Parallela al versante settentrionale della giara oggetto dell'intervento corre la Tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, i caselli e le Case cantoniere, che risulta così ad una distanza di circa 440 m da NIR14 e di circa 620 m da NIR12; la distanza

massima dell'impianto dalla tratta turistica risulta a 3,5 km di WTG NIR05. Caselli a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km;

-Chiesa di San Pietro in agro di Nurri, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIR02 e circa 2,95 km a nord-est da NIR05 la WTG più lontana;

-Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14;

-Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06;

-Nell'abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 2,45 km a 3 km dall'impianto: Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza; Chiesa di Santa Maria della Vittoria; Chiesa di Sant'Antonio ed area di pertinenza; Monte granatico; Edificio delle scuole medie.

Il progetto è localizzato nella regione storica del Sarcidano, all'interno del bacino idrografico del Flumini Mannu ed in parte nel bacino del Fiume Flumendosa, da cui l'impianto proposto dista 960 m. Il territorio è caratterizzato da altopiani denominati Giare di altitudine compresa circa tra i 450 m e i 700 s.l.m., con vegetazione prevalentemente arborea ed arbustiva, sebbene non manchino aree dedicate all'agricoltura; l'infrastrutturazione rurale storica è legata allo sfruttamento delle risorse diffuse ad uso di pascolo e parzialmente seminativo che perdura ancora oggi. I segni dell'antropizzazione che connotano il paesaggio sono ad oggi i manufatti tradizionali della cultura agropastorale sarda, che fanno da cornice al cospicuo paesaggio archeologico prevalentemente nuragico, uno dei più rappresentativi della Sardegna. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Sono attivi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento. A circa 440 m a nord-ovest degli aerogeneratori si articola la tratta ferroviaria storica del Trenino verde "Mandas-Arbatax", la tratta turistica più frequentata dell'Isola. L'area ove sorgeranno gli aerogeneratori è situata sulla giara denominata Monte Guzzini in comune di Nurri, nei pressi del confine con i territori dei comuni di Isili e Serri; l'inviluppamento dell'area del parco interesserà una superficie complessiva di circa 320 ha; gli aerogeneratori saranno posizionati a quote elevate, circa tra i 603 m ed i 720 m di altitudine. Si deve innanzitutto premettere che il progetto, che prevede il repowering di un impianto eolico esistente costituito da 26 aerogeneratori alti 81 m attraverso la loro sostituzione con nuovi 14 aerogeneratori alti 206 m, interviene su un impianto la cui dismissione è già stata programmata ed autorizzata negli atti presupposti alla sua costruzione ed esercizio; il parco in esame è pertanto da considerarsi un nuovo impianto. La nuova proposta si inserisce in un territorio già gravato per anni dalla presenza dell'impianto esistente che si intende ora potenziare ex novo procrastinando la restituzione del territorio alla fruizione della comunità insediata, intendendosi per fruizione, per quanto di competenza, la fruizione culturale e paesaggistica. Dall'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti emergono numerose criticità riferite alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143, per effetto delle NTA del PPR. Dato atto della non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali campestri così come elencati al punto B.1.2, nonché da beni culturali inseriti in contesti storici pluristratificati quali sono la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. Si evidenzia che gli abitati storici di Serri a circa 2,45 km, Nurri a circa 3,7 km, Escolca a circa 4,65 km, Villanova Tulo a circa 4,7 km, Isili a circa 5,2 km, Gergei a circa 6 km e Orroli a circa 6 km, caratterizzati da beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice come sopra elencati, sono piccoli borghi di origine tardo-medievale e beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47

MA

delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” (cosiddetti “centri matrice”) riguardo ai quali, in quanto bellezze d’insieme, la realizzazione dell’impianto di grande taglia avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità. La presenza dei 14 aerogeneratori di altezza pari a 206 m, ben oltre il doppio dell’altezza degli aerogeneratori che si intende sostituire, collocati nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla mutua percezione delle relazioni paesaggistiche, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l’incombente della loro dimensione che costituisce un fuori-scala paesaggistico, anche in considerazione delle quote elevate ove saranno posizionati, generando un impatto negativo significativo anche sulla percezione identitaria dei luoghi da parte della popolazione insediata, in crescente tendenza allo spopolamento. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose chiese campestri che corroborano il senso di identità ed appartenenza, anche culturale, ai luoghi. I nuovi aerogeneratori di grande taglia sono collocati a distanze dai seguenti beni culturali campestri che non sono compatibili con le esigenze di tutela dei beni stessi e delle visuali e significati che da essi promanano: la Chiesa di San Pietro in agro di Nurri risulta a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIRO2 e circa 2,95 km a nord-est da NIRO5 la WTG più lontana; la Chiesa di Sant’Antonio da Padova in agro di Nurri risulta a circa 2 km da NIRO8, a circa 2,2 km da NIRO9, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIRO6, a circa 2,8 km da NIRO5, a circa 2,85 km da NIR14; la Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIRO4, a circa 2,9 km da NIRO6. Si evidenzia inoltre che le chiese di San Sebastiano e Santa Vittoria in agro di Serri, rispettivamente a circa 2,4 km e 5,5 km sono già interessate dagli impatti diretti dal finitimo impianto agrivoltaico “SERRI” ID_VIP 10110). La tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, ad una distanza minima di circa 440 m da NIR14, con caselli, a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km, è un bene culturale lineare estremamente vulnerabile sotto molteplici aspetti. Giova evidenziare che la tratta ferroviaria in argomento è un bene culturale tutelato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché per effetto della L. 128/2017 e ss.mm.ii.; la tratta è di particolare interesse per la storia della tecnologia, in quanto a scartamento ridotto ed ancora servita da convogli storici. Percorrendo il suo tracciato, tortuoso e spesso a quote elevate, si possono ancora ammirare i panorami unici ed incontaminati della Sardegna centrale. Il Trenino verde è stato in grado di generare un flusso turistico di circa 60 mila presenze all’anno, di cui circa 40 mila attraverso l’esercizio della sola tratta “Mandas-Arbatax”. In termini di intervisibilità, l’esigua distanza tra il percorso della tratta ferroviaria ed i nuovi aerogeneratori di grande taglia è in grado di generare interferenze e disturbo visivo, incidendo negativamente sulla fruizione dei paesaggi. Alterata negativamente la qualità dei paesaggi, la presenza dell’impianto avrebbe ripercussioni negative anche sulla locale economia degli itinerari turistici di tipo culturale, etnoantropologico e naturalistico che dipendono in gran parte dall’esercizio del Trenino verde, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per contrastare lo spopolamento dei territori. I nuovi aerogeneratori in esame si inseriscono inoltre a distanze piuttosto ridotte dai numerosi monumenti preistorici e nuragici che connotano culturalmente il territorio. Considerando l’altezza massima delle torri eoliche che è di 206 metri e l’area spazzata da un diametro di 162 metri, visto che tanto gli aerogeneratori quanto i siti archeologici si collocano prevalentemente su punti relativamente elevati, si ricava una chiara percezione della sproporzione tra dimensioni e distanze, tale da svilire la portata testimoniale dei siti tutelati. Il 25 gennaio 2024 è stata accettata la candidatura del sito diffuso “Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas” per l’inserimento nella WHL dell’UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell’enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell’area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all’impatto diretto sulla percezione dei siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui recettori turistici e sulle comunità insediate, già gravate dalla piaga dello spopolamento. Il territorio è connotato anche dalla presenza di infrastrutturazione e architettura rurale storiche, un patrimonio culturale diffuso intrinsecamente legato all’uso delle sue ricchezze naturali. Le nuove torri eoliche, alte ben oltre il doppio di quelle che si intende sostituire, si stagliano per l’imponente mole in modo netto in un paesaggio agrario e seminaturale; la realizzazione dell’impianto determinerebbe una modifica irreversibile delle visuali

MA

consolidate ed un'alterazione critica dello sky-line percepibile sia dai vari punti di vista pubblici, prossimi e lontani, che dalla viabilità territoriale. L'impianto interferisce infatti con la SS198, categoria di interesse paesaggistico del PPR in quanto "Strada di impianto a valenza paesaggistica", nonché bene identitario ai sensi dell'art. 54 delle NTA del PPR "Reti e elementi connettivi", che corre parallelamente al versante nord-orientale ed orientale della giara oggetto dell'intervento ad una distanza minima dall'impianto rispettivamente pari a circa 1 km, da NIR 14, e 1,15 km, da NIR08. La disciplina del PPR per questi beni identitari, all'art. 56: comma 1, lett. a) delle NTA prevede la valorizzazione della "rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni" e lett. f) "evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"; comma 2, lett. c) "limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno", non lasciando spazio ad interventi di simile portata (che superano di gran lunga le palificazioni per servizi di rete da evitarsi) ed impatto territoriale. Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del nuovo parco eolico di grande taglia, che si configura come un intervento peggiorativa rispetto al parco eolico esistente che si intende sostituire piuttosto che dismettere restituendo il territorio alla comunità. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve inoltre rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (fascia di tutela del Riu Canali Bonu, a circa 300 m da NIR02 e a circa 340 m da NIR01), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". L'area prescelta per la realizzazione dell'impianto appare inoltre non conforme alla disciplina del PPR per le componenti ambientali. Dodici aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR in quanto interessa anche aree con funzione agricola produttiva e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento, con particolare riferimento alle esternalità dirette verso un territorio che è già stato gravato dal ciclo di vita dell'impianto che si intende potenziare ex novo. Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". L'area identificata appare pertanto non idonea ad ospitare i due aerogeneratori sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio: oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le piazzole permanenti per la fase di esercizio, cui si le piazzole temporanee in fase di cantiere, nonché una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio agrario e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra 450 m e i 700 m s.l.m. circa; la scelta di posizionare le torri eoliche a quote elevate tra i 720 m ed i 603 m di altitudine moltiplica gli effetti di visibilità dai siti e dalle aree tutelate ai sensi della parte II e della parte III del Codice, producendo un significativo cambiamento dello skyline consolidato del paesaggio tabulare, fino a traguardare il canyon del Flumendosa, dal quale l'impianto si percepirebbe come una interferenza visiva. Come ben rappresentato nell'Allegato alla Relazione paesaggistica, i nuovi aerogeneratori di grande taglia, in ragione delle quote elevate sulle quali saranno posizionate, avranno un impatto in termini

MA

di intervisibilità notevolmente superiore a quello delle torri esistenti. Parimenti l'impianto sarebbe percepibile negativamente anche dalle altre Giare e dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincoli panoramici di Laconi - parte del territorio comunale ex D.M. 06/05/1968, a circa 11 km; di Gesturi - zona della Giara ex D.M. 09/05/1983, a circa 12,4 km; di Barumini - zona della Giara ex D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018, a circa 13,5 km. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche ben oltre l'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. L'impianto avrebbe un elevatissimo impatto territoriale ed un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri numerosi simili impianti in corso di valutazione, localizzati nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. L'impianto si trova inoltre a circa 3,5 km dall'impianto agrivoltaico denominato "Serri", dalla potenza di 39,33 MW, attualmente in iter di VIA con ID_VIP 10110, che andrebbe ad occupare l'intera Giara di Serri, la prima giara ad ovest di quella di Monte Guzzini ove è collocato l'impianto in esame. Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti impianti eolici ricadenti nell'ambito territoriale di interesse, per un complesso di oltre 150 aerogeneratori proposti:

- ID_VIP 7694] "Monte Argentu" costituito a 6 WTG nel comune di Nurri";
- ID_VIP 9478 "Luminu" costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus; ID_VIP 9606 "Riu Mortoriu" costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri; ID_VIP 8388 "Su Murdegu" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri, (i 3 impianti sono in sostanziale continuità);
- ID_VIP 10144 Loto Rinnovabili S.r.l. costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar; ID_VIP 8780 "Pizzu Boi", costituito da 9 WTG, nei comuni di Gesico, Guasila, Furtei, Sanluri, Segariu, Selegas, Guamaggiore; ID_VIP 8140 "Trexenta" costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri; ID_VIP 10242 "Ennas" costituito da 8 WTG, nei comuni di Suelli, Selegas e Gesico (i 4 impianti sono in sostanziale continuità, in continuità e parziale sovrapposizione);
- ID_VIP 9473 "Planu Sarrantis" costituito da 9 WTG, nei comuni di Selegas, Gesico, Mandas, Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri;
- ID_VIP 6003 "Pranu Nieddu" costituito da 13 WTG, nel comune di Siurgus Donigala;
- ID_VIP 5762 "Bruncu e Niada" costituito da 12 WTG, nei comuni di Ballao e Armungia;
- ID_VIP 9693 "Amistade" costituito da 21 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP_9116 "Nuraxeddu" costituito da 29 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP 9646 "Escala" costituito da 12 WTG, in comune di Escalaplano (i 3 impianti sono in continuità e parziale sovrapposizione).

La concentrazione di impianti FER, eolici e fotovoltaici nell'area vasta, è tale da non consentire una valutazione favorevole per l'impianto in esame in considerazione delle esternalità negative cumulate in materia di paesaggio e beni culturali. In accordo con la nota n. prot. 365 del 05/01/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS "nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.). La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro, quali sono quelli di sopra elencati, è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le

modalità insediative dei propri strumenti. Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione anche del potenziale effetto selva nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 331 del 02/01/2024[4] dalla Direzione generale dell'ambiente della RAS riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti impianti di questa tipologia; è sufficiente visionare la mappa delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto sia costituito da aree ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Il progetto, che prevede il repowering di un impianto eolico esistente costituito da 26 aerogeneratori alti 81 m attraverso la loro sostituzione con nuovi 14 aerogeneratori alti 206 m, interviene su un impianto la cui dismissione è già stata programmata ed autorizzata negli atti presupposti alla sua costruzione ed esercizio; il parco in esame è pertanto da considerarsi un nuovo impianto. La nuova proposta si inserisce in un territorio già gravato per anni dalla presenza dell'impianto esistente che si intende ora potenziare ex novo procrastinando la restituzione del territorio alla fruizione della comunità insediata, intendendosi per fruizione, per quanto di competenza, la fruizione culturale e paesaggistica. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo";

- e) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 7829 del 07/03/2024 (Allegato n. 2), con la quale "In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 28934 del 19/12/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 3653 del 03/03/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente ... soprintendenza. In particolare, per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive";
- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 8043 dell'8/03/2024 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: "... In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere

endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 03/03/2024, paragrafo A.1 – Allegato n. 1), architettonici (paragrafo B.1.2 – Allegato n. 1) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 – Allegato n. 1) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata comunque dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche l'elaborato *Relazione archeologica*, n. ELAB.178, fig. 7.4, p. 19), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale archeologica e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:





Figura 7.4: Localizzazione dei vincoli e dei beni archeologici su CTR

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. ELB.178, fig. 734, p. 19, con raffigurati i numerosi beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

MA



LEGENDA

PPR06 - Beni identitari storico culturali puntuali
(ex. artt. 9 e 9 N.T.A.)

- Fabbricato
- Portale
- Palazzo

PPR06 - Beni paesaggistici storico culturali puntuali
(ex. artt. 136 e 142 D. Lgs. 42/04 e ss. mm. ii.)

- Architettonico

PPR06 - Beni paesaggistici storico culturali puntuali
(ex. art. 143 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)

- Nuraghe
- Domus de Janad
- Chiesa
- Torre o Torre costiera
- Cappella o ex Cappella
- Convento
- Cimitero
- Capanne

Le aree campite sono state perimetrate a partire dai servizi WMS disponibili sul sito del Geoportale della Regione Sardegna.

- Aerogeneratore di progetto
- Limiti Amministrativi Comunali
- Limiti del Buffer di 10 km
- Elettrodotto MT

(da CARTA DEI VINCOLI NEL RAGGIO DI 10 KM DAGLI AEROGENERATORI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ASSETTO STORICO-CULTURALE, elaborato n. ELAB.193, particolare con legenda)

MA

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 03/03/2024 (paragrafo A.2.1.c - Allegato n. 1), evidenzia, tra l'altro, che alcuni beni ed elementi archeologici nel comune di Nurri si collocherebbero entro l'area di massima gittata degli elementi rotanti dei nuovi aerogeneratori nn. NIR03, NIR04 e NIR14 (calcolata dal Proponente come pari a 241 m – v. elaborato denominato SIA – *Appendice C - Analisi degli Effetti della Rottura degli Organi Rotanti*, n. ELAB.164), risultandone altri due posti entro i 50 m ulteriori a tale misura e rientrandovi invece il bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione quale denominato “Capanna Naronis” (codice BURAS n. 1184, denominato dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari anche come “Capanna Narbonis”), tanto che nella disposizione dei nuovi aerogeneratori il Proponente non ha considerato la necessità di preservare, in ogni caso, anche il patrimonio culturale dal pericolo della sua diretta possibilità di distruzione a causa della realizzazione dei nuovi elementi industriali costituiti da aerogeneratori alti 200 m (v. anche l'elaborato *Proposta di Piano di monitoraggio ambientale*, paragrafo 3.5 *Patrimonio culturale*, ove si attese tale interferenza con la fascia di tutela in salvaguardia definita dal Piano paesaggistico regionale per il bene culturale archeologico identificato, non considerando che la nuova struttura industriale dell'aerogeneratore alto 200 m si colloca a meno di 100 m dal medesimo bene, sovrastandolo ed incidendo per questo sul relativo contesto di giacenza: “... *Nell'ambito della Relazione Paesaggistica è stato evidenziato che la piazzola della turbina NIR 04 ricade parzialmente all'interno del buffer di 100 m di un bene paesaggistico classificato come “CAPANNA NARONIS – codice BUR 1184” analogamente a quella attualmente presente ...”*, p. 10).

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente nel presentare il nuovo layout dell'impianto industriale di cui trattasi non ha considerato l'obbligatoria necessità, anche per il solo principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, di garantire in ogni caso la conservazione del patrimonio archeologico sopra descritto al fine di non sottoporlo al rischio della relativa perdita a causa della incidentale rottura di una delle pale dei rotori da 150 m di diametro proposti.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato “*Nuragic monuments of Sardinia*” tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, dei beni archeologici esemplari - ma anche del paesaggio più vasto entro cui si collocano tutte le medesime testimonianze della Sardegna - indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato “*Nuragic monuments of Sardinia*”, il cui impatto sul relativo contesto di giacenza non può essere negato dal diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (in ogni caso non ancora portato a termine dal Proponente).


CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 03/03/2024 (Allegato n. 1), valuta che “A.2. **ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-]** *L'area su cui ricadono le opere in progetto presenta una densissima attestazione di siti, monumenti e complessi archeologici, testimonianza di un'intensa occupazione antropica del territorio dalla preistoria ai giorni nostri, come si rileva dall'elenco nei paragrafi precedenti. Fra i siti più vicini al nuovo impianto, in località Guzzini, nell'areale prossimo agli aerogeneratori NIR 14 e NIR 13 sono noti il nuraghe e il villaggio di San Accuzzadorgiu e il nuraghe Baracci, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Seppure le loro condizioni di conservazione non sono buone, sono un'interessante testimonianza dell'occupazione del territorio in età nuragica, con la costruzione della struttura sul ciglio dell'altopiano per il controllo delle valli sottostanti: infatti il nuraghe di San Accozzadorgiu insieme al nuraghe Baracci potevano controllare il passo di Genna Nuxi; insieme ai nuraghi Ceas, Curreli e Tacquara, posizionati nella parte occidentale del territorio di Nurri al confine con il comune di Serri, tutti e tre tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, costituivano il complesso insediativo Tacquara-Guzzini per il controllo completo di questa parte del territorio. Ancora, oltre a questi siti, nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 sono segnalati in letteratura scientifica a poche decine di metri dalle opere connesse all'aerogeneratore stesso la tomba di giganti Guzzini e, poco oltre, la tomba di giganti Atza de Giovanni Pitiu e il nuraghe Atza de Giovanni Pitiu 1. Inoltre, durante le ricognizioni per l'elaborazione del documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico lungo il tratto di collegamento dal tracciato interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 14 è stata rilevata la presenza di materiali sporadici in superficie (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Scheda UR 24), “forse in relazione con i vicini contesti archeologici”. La capillare*

occupazione di questa porzione del territorio a partire dall'età del Bronzo è documentata anche da altri nuraghi: il nuraghe Cuccuru Casas/Monte Cossu nell'areale dell'aerogeneratore NIR 01, il nuraghe Pitzu Crobetu nell'areale degli aerogeneratori NIR 01, NIR 07 e NIR 10, il nuraghe Cuccuru Casu/Guzzini nell'areale degli aerogeneratori NIR 01 e NIR 11, il nuraghe Corru Filixi nell'areale dell'aerogeneratore NIR 02, il nuraghe Tannara nell'areale dell'aerogeneratore NIR 03. Inoltre la frequentazione antropica dall'età nuragica è proseguita in età storica, come indicano le diffuse aree di dispersione di materiale archeologico con ceramica romana individuate nel territorio, come l'area in località Tannara, localizzata a poco più di 100 m di distanza dall'aerogeneratore NIR 03. Lungo il tratto di collegamento dal tracciato interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 03 è stato osservato probabile allineamento di pietre (probabili muri) di incerta interpretazione, individuate insieme ai segni di lavorazione (forse coppelle) nella roccia affiorate (Scheda UR13)[.] Forti criticità si rilevano per il posizionamento dell'aerogeneratore NIR 04: in località Narbonis a circa 100 m di distanza dall'aerogeneratore è nota una struttura, interpretabile come capanna, probabilmente testimonianza di un insediamento più vasto in connessione con il vicino nuraghe Narbonis, ricadente in territorio di Serri. Sempre nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 è segnalato il villaggio Bacch'e Muru. Relativamente al tracciato del cavidotto viene evidenziato che si snoda lungo tracciati stradali esistenti e in aperta campagna. Una zona molto critica è quella lungo il tratto del cavidotto che collega il parco eolico con la S.S. 198, nell'areale dove è prevista la realizzazione dell'area di stoccaggio temporanea: infatti sono noti il "nuraghe, villaggio nuragico e insediamento romano di San Pietro", tutelati con D.D.R. n. 62 del 02/04/2012, che si localizzano lungo il lato sud-occidentale del tratto stradale. Inoltre durante le ricognizioni, in questa zona è stata individuata anche un'ampia dispersione di materiale archeologico in superficie e tracce di strutture (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Schede UR 1 e UR 2).", tanto da dichiararsi la incompatibilità del nuovo progetto di cui trattasi rispetto all'obbligatoria tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico esistente, anche ai fini della sua valorizzazione, e del suo contesto di giacenza, stante la nuova altezza totale di 200 m degli aerogeneratori prescelti, che svettano in maniera molto più invasiva rispetto a quelli esistenti di 81 m di altezza:



Vista di dettaglio - stato attuale

MA



Vista di dettaglio - rappresentazione geometrica costruttiva



Vista di dettaglio - rendering

(da *Relazione paesaggistica – Allegato 1 Fotoinserimenti - TAV.09 - 230323_SAD_P126 - Nuraghe Taccu Piccinnu (Sadali)*, elaborato n. ELAB.177, particolari che rappresentano come i nuovi aerogeneratori alti 200 m – v. immagine “rendering” -, rispetto a quelli esistenti di 81 m – v. immagine “stato attuale” -, siano in grado di modificare sostanzialmente il paesaggio esistente anche da lunghe distanze, stante il fatto che la nuova eccessiva altezza dei nuovi aerogeneratori – pari a circa il 250% di incremento rispetto agli esistenti – si staglia nel contesto di giacenza dei beni culturali archeologici ed architettonici presenti nell’area interessata come una nuovo e diverso elemento industriale preminente e dissonante completamente rispetto al paesaggio, nonostante l’impianto eolico già esistente dal 2004)

MA




Vista panoramica - stato attuale



Rappresentazione geometrica costruttiva



Vista di dettaglio - stato attuale



Vista di dettaglio - rappresentazione geometrica costruttiva



Vista di dettaglio - rendering

(da *Relazione paesaggistica – Allegato 1 Fotoinserti - TAV.07 - 201101_NUI_P065 - Chiesa di San Pietro, nei pressi dell’impianto eolico in proposta (Nurri)*, elaborato n. ELAB.177, particolari che rappresentano come i nuovi aerogeneratori alti 200 m – v. immagine “stato attuale” -, rispetto a quelli esistenti di 81 m – v. immagine “Rappresentazione geometrica sostruttiva” -, siano in grado di modificare sostanzialmente il contesto di giacenza dei beni culturali architettonici esistenti, stante il fatto che la nuova eccessiva altezza dei nuovi aerogeneratori – pari a circa il 250% di incremento rispetto a quelli esistenti – si staglia nel contesto di giacenza dei beni culturali archeologici ed architettonici presenti nell’area interessata come un nuovo e diverso elemento industriale preminente, in forma del tutto innovativa e dissonante con il paesaggio rispetto all’impianto eolico esistente dal 2004)


CONSIDERATO che i profili e i livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio considerati nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per l’esistente impianto (entrato in esercizio nel 2004) risultano, pertanto, notevolmente mutati ed incrementati nelle aree interessate a seguito anche dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004 e, quindi, della conseguente entrata in vigore il 09/09/2006 dell’approvato Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il quale articolo 4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, recante “*Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione*”, al comma 5 stabilisce che “*I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all’art. 14*”, quest’ultimi relativi al solo ambito di paesaggio costiero, come anche per il quale articolo 18, recante “*Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale*”, il relativo comma 4 stabilisce che “*I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili*”.

VERIFICATO che, pur trattandosi il progetto in esame il potenziamento e sostituzione di un impianto eolico esistente, le caratteristiche diverse tra le relative strutture (aerogeneratori originari pari ad una altezza totale di 81 m; aerogeneratori in progetto pari ad una altezza totale di 200 m) hanno dimostrato come le valutazioni a suo tempo effettuate per il progetto esistente non siano riutilizzabili nel presente procedimento (anche perché non oggetto di una valutazione di impatto ambientale, unico procedimento in grado di valutare nell’insieme tutti i probabili impatti significativi e negativi che un progetto industriale di tale tipologia può generare, non risultando per questo sostitutive le tre concessioni edilizie ottenute nel 2002, 2003 e 2004 – v. SIA., paragrafo 1.3 *AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO ESISTENTE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE*, pp. 15-16), anche a causa del mutamento sostanziale del quadro di tutela paesaggistica e legislativo nel frattempo intervenuto in materia, che hanno reso il primo assai più variegato a seguito dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, la cui applicazione nel caso dei beni

MA

paesaggistici si estende anche alle aree interne della Sardegna (cfr. articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, recante "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione"). Tale aggiornato quadro di tutela paesaggistico è stato di conseguenza *ex novo* considerato nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO, pertanto, il rilevante ulteriore numero di beni culturali e paesaggistici identificati nell'area interessata (anche ristretta alla fascia di rispetto pari a 3 km) dai quali il nuovo impianto eolico (con strutture industriali alte 200 m, invece delle esistenti alte 81 m) è intervisibile, come dimostrato dalla documentazione prodotta da Edison Rinnovabili S.p.A., tanto da non consentire l'adesione alla verifica fatta dal medesimo Proponente per il quale l'effetto selva complessivo delle medesime strutture industriali sarebbe ridotto per il solo fatto che i nuovi aerogeneratori sono in numero inferiore rispetto a quelli esistenti (14, invece di 26 – v. SIA, paragrafo 4.3 *Alternativa zero*, pp. 147-148: "... Inoltre, si avrà la riduzione dell'impatto visivo attuale, considerato il dimezzamento delle torri da installare (da 26 esistenti a 14 di nuova realizzazione) con la mitigazione del cosiddetto effetto selva. Si consideri infatti che: ✓la distanza tra gli aerogeneratori attualmente installati è mediamente pari a circa 260 m valutata lungo le tre direttrici di installazione (con un massimo di circa 894 m e un minimo di circa 164 m); ✓la distanza tra gli aerogeneratori di nuova costruzione è mediamente pari a circa 590 m (con un massimo di circa 1.097 m e un minimo di circa 371 m; in questo caso le distanze sono state valutate tra un aerogeneratore e l'altro) ..."). Quanto sopra non è condivisibile perché in tale valutazione non emerge quale significativo il numero massimo di aerogeneratori contemporaneamente intervisibile da uno specifico punto, quanto al contrario risulta determinante l'abnorme aumento delle dimensioni degli stessi aerogeneratori, che determina un nuovo incompatibile impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio individuato come esistente nell'area vasta interessata. In tal senso, si vedano i fotoinserimenti presentati da Edison Rinnovabili S.p.A. (v. SIA – Appendice C sopra ripresa), ove in molti casi l'intervisibilità precedentemente non esistente con beni culturali viene a determinarsi con i nuovi aerogeneratori alti 200 m:




N° WTG visibili




(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. ELAB.176, fig. 8.2, p. 157, con rilevata l'intervisibilità teorica dell'impianto industriale in progetto con aerogeneratori alti 200 m, estesa ad un ambito assai vasto ed includente il patrimonio culturale archeologico indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente)

MA



Indice di visibilità zenitale Iz




(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. ELAB.176, fig. 8.11, p. 175, con rilevato "l'impatto rilevante" – in BLU - dell'impianto industriale in progetto con aerogeneratori alti 200 m, esteso ad un ambito vasto ed includente il patrimonio culturale archeologico indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e come rappresentato anche nella *Relazione archeologica* sopra citata)


MA

CONSIDERATO che il Proponente, nonostante il mutamento ed incremento dei livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio intervenuti dal 2004 ad oggi nell'area interessata dall'impianto eolico esistente, non ha ritenuto di dover condurre comunque un'analisi per l'individuazione di un'area idonea alternativa a quelle dell'impianto eolico esistente, tale da garantire la piena tutela del medesimo patrimonio e paesaggio (v. SIA, paragrafo 4.2 *Alternativa di progetto e scelta del sito*, p. 146: "... Trattandosi di progetto di integrale ricostruzione di un impianto eolico esistente, non sono state condotte analisi in merito ad una ubicazione diversa del nuovo impianto. Di conseguenza, essendo disponibile l'area di impianto esistente si è ritenuto opportuno non modificare l'ubicazione baricentrica di quello nuovo ..."), di fatto venendo meno ad una esplicita previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 22, comma 3, lett. d).

CONSIDERATO che la valutazione operata dal Ministero della cultura nell'ambito del procedimento di VIA ha evidenziato impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio come descritto nel presente parere tecnico istruttorio, tanto da non potersi dichiarare la compatibilità ambientale del nuovo progetto industriale proposto, anche in considerazione del fatto che quanto dichiarato dal Proponente relativamente ai supposti benefici per il paesaggio come derivanti dalla riduzione del numero di aerogeneratori non appare emergere dall'istruttoria condotta sulla base di quanto sopra rilevato in merito alle nuove e ben più vaste incidenze negative generate dalle nuove infrastrutture industriali (v. gli aerogeneratori alti 200 m, rispetto a quelli esistenti alti 81 m – v. SIA, paragrafo 5.1 *Motivazione relative alla scelta del sito*, p. 23, per le scelte sottese al progetto in esame: "... In particolare, la scelta della WTG di riferimento, si basa sull'analisi della ventosità e produzione che conferma il miglioramento complessivo del progetto di Integrale Ricostruzione rispetto all'esistente, con riduzione del numero di aerogeneratori a fronte di un incremento della potenza elettrica complessiva e di un incremento ancora maggiore in termini di produzione di energia. Pertanto, la scelta dimensionale e tecnologica ha seguito la logica dell'ottimizzazione in termini di efficienza e produzione con riduzione dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio ..."). D'altronde, il nuovo layout proposto è ben lungi dall'aver ridotto l'impegno territoriale complessivo occupato dal progetto industriale proposto con 14 aerogeneratori, rispetto ai 26 esistenti, come descritto dal Proponente per rilevare il proprio impegno a ridurre l'impatto paesaggistico complessivo e, quindi, ritenere il nuovo progetto più compatibile di quello a suo tempo autorizzato (v. l'elaborato denominato "CARTA CON INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 8 DEL D. LGS. 199/2021 E SS.", n. ELAB.243, con il quale afferma che il progetto di repowering rispetta il requisito di cui alla più recentemente novellata lett. a) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), quando invece l'area massima occupata dal nuovo impianto aumenta (v. linea tratteggiata GIALLA) rispetto a quello dell'impianto esistente (v. linea continua ROSSA):



MA




(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR con sovrapposizione dei dati GIS forniti dal Proponente per il nuovo impianto industriale – aerogeneratori WTG in colore ROSSO – e l’esistente impianto – aerogeneratori WTG in colore BLU – al quale si sommeranno ulteriori impianti eolici in corso di valutazione VIA nell’area vasta di seguito illustrata)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un nuovo ed ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell’art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati

MA

(alti 200 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale individua le aree interessate dal progetto quali “... B.1.1 Beni Paesaggistici1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull’area di intervento [-] Assetto ambientale[:] - Componenti ambientali: 12 aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le “aree ad utilizzazione agroforestale” disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all’art. 29, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le “aree seminaturali”, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all’art. 26, sono vietati “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”, come anche che “... L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto appare inoltre non conforme alla disciplina del PPR per le componenti ambientali. Dodici aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate dal PPR tra le “aree ad utilizzazione agroforestale” disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all’art. 29, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. L’impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR in quanto interessa anche aree con funzione agricoloproductiva e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l’impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell’intervento, con particolare riferimento alle esternalità dirette verso un territorio che è già stato gravato dal ciclo di vita dell’impianto che si intende potenziare ex novo. Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le “aree seminaturali”, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all’art. 26, sono vietati “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”. L’area identificata appare pertanto non idonea ad ospitare i due aerogeneratori sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio: oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le piazzole permanenti per la fase di esercizio, cui si le piazzole temporanee in fase di cantiere, nonché una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, le strade di collegamento tra gli elementi dell’impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l’abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio agrario e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra 450 m e i 700 m s.l.m. circa; la scelta di posizionare le torri eoliche a quote elevate tra i 720 m ed i 603 m di altitudine moltiplica gli effetti di visibilità dai siti e dalle aree tutelate ai sensi della parte II e della parte III del Codice, producendo un significativo cambiamento dello skyline consolidato del paesaggio tabulare, fino a traguardare il canyon del Flumendosa, dal quale l’impianto si percepirebbe come una interferenza visiva. Come ben rappresentato nell’Allegato alla Relazione paesaggistica, i nuovi aerogeneratori di grande taglia, in ragione delle quote elevate sulle quali saranno posizionate, avranno un impatto in termini di intervisibilità notevolmente superiore a quello delle torri esistenti” (da paragrafo B.2 del parere endoprocedimentale del 03/03/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – Allegato n. 1):



(da CARTA DEI VINCOLI NEL RAGGIO DI 10 KM DAGLI AEROGENERATORI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ASSETTO AMBIENTALE, elaborato n. ELAB.191, particolare con relativa legenda)

MA

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 200 m (v. l'elaborato SIA, paragrafo 11.2.3 *Rischio di incidenti aerei*, p. 285: "... Le caratteristiche costruttive/dimensionali degli aerogeneratori contestualmente alle loro coordinate e quote rispetto al suolo saranno inviate all'ENAC e all'ENAV che daranno proprio nulla osta al progetto con eventuali prescrizioni. Si osservi che gli aerogeneratori saranno opportunamente segnalati attraverso idonei dispositivi di illuminazione posti sulla navicella, nonché attraverso la verniciatura delle estremità delle blade. La segnalazione notturna di solito consiste nell'utilizzo di una luce rossa da installare sull'estradosso della navicella dell'aerogeneratore. Quella diurna consiste di solito nella verniciatura della parte estrema della pala con tre bande di colore rosso ciascuna di 6 m per un totale di 18 m"; Studio Sugli Effetti dello Shadow Flickering - SIA – Appendice B, elaborato n. ELAB.185 -, p. 4: "... La turbina viene di solito equipaggiata, in accordo alle disposizioni dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), con un sistema di segnalazione diurna e notturna per la segnalazione aerea secondo normativa di sicurezza. La segnalazione notturna di solito consiste nell'utilizzo di una luce rossa da installare sull'estradosso della navicella dell'aerogeneratore. La segnalazione diurna consiste di solito nella verniciatura della parte estrema della pala con tre bande di colore rosso ciascuna di 6 m per un totale di 18 m ..."), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio e del sopra richiamato contesto di giacenza come storicamente costituitisi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonostante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lett. c-quater), e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare

e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.


CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 03/03/2024, paragrafo B.2 - Allegato n. 1 -: “... L’impianto avrebbe un elevatissimo impatto territoriale ed un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri numerosi simili impianti in co[r]so di valutazione, localizzati nell’ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. L’impianto si trova inoltre a circa 3,5 km dall’impianto agrivoltaico denominato “Serri”, dalla potenza di 39,33 MW, attualmente in iter di VIA con ID_VIP 10110, che andrebbe ad occupare l’intera Giara di Serri, la prima giara ad ovest di quella di Monte Guzzini ove è collocato l’impianto in esame. Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti impianti eolici ricadenti nell’ambito territoriale di interesse, per un complesso di oltre 150 aerogeneratori proposti:

- ID_VIP 7694] “Monte Argentu” costituito a 6 WTG nel comune di Nurri”;
- ID_VIP 9478 “Luminu” costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus; ID_VIP 9606 “Riu Mortoriu” costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri; ID_VIP 8388 “Su Murdegu” costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri, (i 3 impianti sono in sostanziale continuità);
- ID_VIP 10144 Loto Rinnovabili S.r.l. costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar; ID_VIP 8780 “Pizzu Boi”, costituito da 9 WTG, nei comuni di Gesico, Guasila, Furtei, Sanluri, Segariu, Selegas, Guamaggiore; ID_VIP 8140 “Trexenta” costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri; ID_VIP 10242 “Ennas” costituito da 8 WTG, nei comuni di Suelli, Selegas e Gesico (i 4 impianti sono in sostanziale continuità, in continuità e parziale sovrapposizione);
- ID_VIP 9473 “Planu Sarrantis” costituito da 9 WTG, nei comuni di Selegas, Gesico, Mandas, Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri;
- ID_VIP 6003 “Pranu Nieddu” costituito da 13 WTG, nel comune di Siurgus Donigala;
- ID_VIP 5762 “Bruncu e Niada” costituito da 12 WTG, nei comuni di Ballao e Armungia;
- ID_VIP 9693 “Amistade” costituito da 21 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP_9116 “Nuraxeddu” costituito da 29 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP 9646 “Escala”

costituito da 12 WTG, in comune di Escalaplano (i 3 impianti sono in continuità e parziale sovrapposizione).

La concentrazione di impianti FER, eolici e fotovoltaici nell'area vasta, è tale da non consentire una valutazione favorevole per l'impianto in esame in considerazione delle esternalità negative cumulate in materia di paesaggio e beni culturali. In accordo con la nota n. prot. 365 del 05/01/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS "nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (includere le opere di connessione alla R.T.N.) ..."; Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 365 del 05/01/2024, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, osservando comunque che: "... Inoltre, questa Direzione generale, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non rilevare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (includere le opere di connessione alla R.T.N.) ..." si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel rispettivo parere endoprocedimentale del 03/03/2024, attuando, pertanto, la perdurante sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto della tutela sopravvenuta da parte del Piano paesaggistico regionale, con un ulteriore e maggiormente invasivo paesaggio tipicamente industriale, quale ancora preservatosi nonostante la realizzazione dell'impianto eolico esistente:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 10526, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)


MA

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m oltre l'areale dell'impianto eolico esistente, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il presente parere tecnico istruttorio.


CONSIDERATO che nel merito del presente procedimento di VIA, si deve evidenziare che il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11), con l'art. 9, comma 9-*novies*, ha modificato l'art. 25, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendo le parole: "*9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"*, con la previsione, pertanto, che in sede di rilascio del provvedimento di VIA di competenza statale per i progetti di cui al PNIEC, il concerto del Ministero della cultura non è obbligatorio per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora il progetto di cui trattasi sia soggetto unicamente al parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica, rimanendo, pertanto, impregiudicato il diverso parere in materia di tutela dei beni culturali quale richiamata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale il concerto del MiC con il MASE permane.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)


CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m, ossia il 250% più alte di quelle esistenti di 81 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova,

MA

diversa ed ulteriore frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 03/03/2024 quale elemento di giudizio negativo alle modalità di ulteriore modifica del progetto esistente – Allegato n. 1: “... *La nuova proposta si inserisce in un territorio già gravato per anni dalla presenza dell’impianto esistente che si intende ora potenziare ex novo procrastinando la restituzione del territorio alla fruizione della comunità insediata, intendendosi per fruizione, per quanto di competenza, la fruizione culturale e paesaggistica ...*”).

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...*” (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: “... *Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l’intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...*”), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni “... *di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...*” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (salvo l’aver analizzato il Proponente la non presenza di aree boscate nel più preciso sito di realizzazione dei singoli nuovi aerogeneratori o di aree percorse da incendi – v. SIA , paragrafo 3.3.16 *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, pp. 78 e ss.), come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 03/03/2024 (paragrafo B.3 – Allegato n. 1) e dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con la nota prot. n. 331 del 02/01/2024 (“... *In riferimento alle problematiche inerenti le complesse operazioni di spegnimento degli incendi che spesso si verificano nelle aree oggetto dei lavori, si precisa che la presenza in loco di ostacoli alla navigazione aerea di tali proporzioni, nelle aree interessate da incendio e nei corridoi di approccio alle fiamme, limiterebbe l’efficacia dell’intervento di spegnimento ad opera dei mezzi aerei ad ala fissa o addirittura lo escluderebbe. La stessa problematica si riscontra per i mezzi ad ala rotante ...*”). Tanto, considerando anche il fatto che l’eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l’Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 200 m la ragione dell’impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei in un’area comunque frequentemente percorsa da incendi nell’arco temporale dal 2005 al 2022, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna sul proprio Geoportale :



(da SardegnaMappe della RAS – layer “CFVA – Perimetrazioni aree percorse dal fuoco”, anni 2005-2022, con evidenziato nel cerchio VERDE l’area impegnata dal nuovo impianto eolico con aerogeneratori alti 200 m)

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate (stante il notevole incremento dell’altezza massima dei nuovi aerogeneratori rispetto a quelli esistenti), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità’ delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche

MA

indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che la *Proposta di Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato n. ELAB.183, costituito da 15 pagine complessive) non è stato redatto adeguatamente dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste – v. il paragrafo 3.5 *Patrimonio culturale*), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (v. parere endoprocedimentale del 03/03/2024 - Allegato n. 1) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili, considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico nel suo complesso e con specifico richiamo alla sua qualità come qui evidenziata nel presente parere tecnico istruttorio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici e architettonici, che paesaggistici. In tal senso, non rileva il fatto di aver redatto la *Relazione archeologica* e la *Relazione paesaggistica*, in quanto tali elaborati costituiscono le verifiche preliminari del Proponente, ma non attengono al relativo monitoraggio ambientale nelle tre fasi prescritte.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Edison Rinnovabili S.p.A.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 03/03/2024 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 03/03/2024 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche all'Area funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 03/03/2024 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/03/2024, in particolare con il paragrafo D. **CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO** (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) (*"La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4 ..."*).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/03/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio dell'8/03/2024 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 07/03/2024 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nurri, nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse; con opere di trasporto degli aerogeneratori indicate in via preliminare dal Proponente dall'area portuale del Porto Canale di Cagliari o dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta – OR).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP
dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
12.03.2024 15:13:29
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



MIC
MIC_SS-PNRR_UO3
07/03/2024
0007829-I
[34.43.01/10.188.2/2021]

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 10526] NURRI (SU) - Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 28934 del 19/12/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 3653 del 05/03/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente >soprintendenza.

In particolare, per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

Q = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

ALLEGATO_4_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0051148.18-





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 10526] NURRI (SU) - Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A.
Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 28934 del 19.12.2023.
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA n. 3653 del 03.03.2024.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli

Daria Mastrorilli; Daria Mastrorilli
2024.03.08 11:20:57 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Arch. Laura Moro
moro laura
Ministero della Cultura
08.03.2024 11:25:23
GMT+01:00





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pNIRr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 10526] NURRI (SU) - Progetto di repowering dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore denominato "NURRI IR", con la dismissione degli attuali aerogeneratori e l'installazione di 14 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 92,4 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A.
Parere endoprocedimentale

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta di parere avanzata con nota prot. n. 28934-P del 19/12/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 22930-A del 19/12/2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue.

Il progetto riguarda l'integrale ricostruzione di un parco eolico situato nel territorio del Comune di Nurri (SU), ormai al termine della vita utile. L'energia prodotta viene convogliata, attraverso apposito elettrodotto interrato in MT a 20 kV, presso la Sotto-Stazione Elettrica di Utente (SSEU), 20/150 kV ubicata nei pressi dell'impianto, di cui il progetto prevede l'adeguamento tecnico senza ampliamenti.

Come presentato negli elaborati scaricati dal link indicato nella nota sopracitata, è previsto lo smantellamento dell'impianto eolico esistente, composto da 26 aerogeneratori di altezza massima pari ad 81 m, e la successiva installazione, nella stessa piana denominata Monte Guzzini, di 14 aerogeneratori, modello tripala di altezza massima pari a 206 m con area di spazzata pari a 17.671 mq, per una potenza complessiva installata fino a 92,4 MW.

Il cavidotto e la viabilità di servizio interna (carreggiata: 5 m; cunetta: 0,50 m) al parco eolico ricalcheranno per gran parte i tracciati impiegati dal parco in dismissione; la viabilità esistente sarà realizzata solo nel tratto iniziale in bitume e per la restante parte in terra battuta; dovranno essere realizzate ex-novo le diramazioni che raggiungono gli aerogeneratori; l'intervento sulla viabilità riguarda 10.800 m complessivi, di cui 9.009 di adeguamento e 1.782 di nuova viabilità.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Isili

- Tomba di giganti is Pranus, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 12/01/1982, ex lege 1089/1939, distante circa 1,99 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- Tomba di giganti Craberi, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 18/03/1982, ex lege 1089/1939, distante circa 1,50 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@pec.cultura.gov.it

- Ponte romano di Brabaciera, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 59 del 22/03/2012, distante circa 2,85 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);

Comune di Nurri

- Nuraghe Luas, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 14/05/1965 *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,15 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe e villaggio San Accuzzadorgiu, in località Monte Guzzini, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 4 del 09/01/2013, distante circa 288 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe, villaggio nuragico ed insediamento di età romana in località San Pietro, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 62 del 02/04/2012, distante circa 1,06 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR13) e a ridosso della strada per gli aerogeneratori WTG NIR 12, 13 e 14 e all'area di stoccaggio temporaneo;
- Nuraghe Baracci, in località Monte Guzzini, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 5 del 09/01/2013, distante circa 682 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR 13) e 740 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14) e 139 m a nord dall'area di stoccaggio temporaneo;
- Domus de janas di Friscas, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 15/09/1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,29 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe Su Pizz'e is Cangialis, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 15/09/1965 *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,44 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Curreli, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 122 del 30/07/2012, distante circa 2,78 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Ceas, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 123 del 30/07/2012, distante circa 2,92 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- Nuraghe e villaggio nuragico di Tacquara, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 107 del 10/07/2012, distante circa 1,34 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);

Comune di Serri

- Nuraghe S'Uraxi, sottoposto a vincolo diretto con D.D.G. A.B.A.P. n. 157 del 03/02/2020, distante circa 2,45 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- Ruderer detti Sa Cresia, sottoposti a vincolo diretto con D.C.R. n. 12 del 11/02/2016, distanti circa 1,70 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Isili

- domus de janas di Fadali, PUC di Isili siti archeologici n. 3, distante circa 3,05 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR12);
- nuraghe Antini, PUC di Isili siti archeologici n. 9, distante circa 2,33 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR01);
- allée convertite Pranu Tres Litteras, PUC di Isili siti archeologici n. 53, distante circa 1,26 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);
- tomba dei giganti Pranu Tres Litteras, PUC di Isili siti archeologici n. 57, distante circa 1,75 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);
- nuraghe Atzinnara, PUC di Isili siti archeologici n. 11, distante circa 2,90 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe Trucciu, PUC di Isili siti archeologici n. 48, distante circa 1,23 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- nuraghe Molas, PUC di Isili siti archeologici n. 29, distante circa 1,67 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Baraci, PUC di Isili siti archeologici n. 13, distante circa 1,18 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- nuraghe Longu, PUC di Isili siti archeologici n. 24, distante circa 2,18 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Perdosu, PUC di Isili siti archeologici n. 34, distante circa 2,73 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Monti Curadori, PUC di Isili siti archeologici n. 30, distante circa 2,31 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Mariangesa, PUC di Isili siti archeologici n. 25, distante circa 1,69 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Minda Maiori, PUC di Isili siti archeologici n. 28, distante circa 1,27 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- nuraghe Cracaxi, PUC di Isili siti archeologici n. 18, distante circa 1,72 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R02);
- nuraghe Ruina Franca, PUC di Isili siti archeologici n. 39, distante circa 2,96 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- nuraghe Gruxedu, PUC di Isili siti archeologici n. 21, distante circa 2,95 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);

Comune di Nurri

- Area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Tannara, distante circa 110 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- Nuraghe Tannara, distante circa 493 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R03);
- capanna Narbonis, distante circa 100 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R04);
- area frammenti su Coloru, distante circa 760 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti is Fundalis, distante circa 1,26 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- domus de janas su Fundalis, distante circa 1,13 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti Cea Santa, distante circa 1,14 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area frammenti Canali Scuriosu, distante circa 1,50 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- tomba Canali Scuriosu, distante circa 1,69 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- nuraghe Taccu Ara II, distante circa 2,08 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Pran'e Masala, distante circa 2,75 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- nuraghe Cugussi distante circa 1,49 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R08);
- capanna Sant'Antonio, distante circa 2,15 km a est dal parco eolico (aerogeneratore N1R08);
- area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) S'Axellinu, distante circa 1,77 km a est dal parco eolico (aerogeneratore N1R05);
- complesso ipogeico Su Tuvu, distante circa 1,39 km a sud-est km dal parco eolico (aerogeneratore N1R11);
- area frammenti su Tuvu, distante circa 1,39 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R11);
- strada Santu Perdu 2, distante circa 1,50 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore N1R11);
- villaggio Bacch'e Moru, distante circa 247 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R04);
- nuraghe Cuccuru Casas, distante circa 300 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R01);
- strada in località Cuccuru 'e Casas, distante circa 510 a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R12);
- area frammenti in località Baracci, distante circa 539 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R12);
- insediamento in località Baracci, distante circa 689 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R12);
- nuraghe Nuraccioni, distante circa 880 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore N1R12);
- area frammenti Coironi, distante circa 449 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore N1R12);
- nuraghe Corti Ollastu/o Corti Ollastru-Sa Costa, distante circa 825 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore N1R14);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- area di frammenti sa Arridelarxu, distante circa 1,39 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- area di frammenti s'Arridelarxu II, distante circa 1,85 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- tomba di giganti Trebetza, distante circa 2,79 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Cuccuru Trebetza, distante circa 3,01 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- domus de janas Frissas o Friscas, distante circa 2,66 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Nabidera, distante circa 930 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- villaggio Bacch'e Muru, distante circa 254 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- Nuraghe Cuccuru de Casu (Guzzini), distante circa 516 m a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR01);
- nuraghe Atza de Giuanni Pitiu 1, distante circa 638 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- tomba di giganti Guzzini, distante circa 120 m a est dall'aerogeneratore NIR14 del parco eolico e 35 metri dal cavidotto e opere connesse;
- tomba di giganti Atza de Giuanni Pitiu, distante circa 440 m a est dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Pitzu Crobetu, all'interno del parco eolico: distante circa 363 m a sud dall'aerogeneratore NIR01, 348 m a ovest dall'aerogeneratore NIR10, 438 m a nord dall'aerogeneratore NIR07 e 685 m a est dall'aerogeneratore NIR02;
- nuraghe su Nuratzolu, distante circa 1,55 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- nuraghe Bruncu de is Guntruxius, distante circa 2 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR14);
- area di dispersione di materiale archeologico (ceramica storica) Santu Perdu, distante circa 1 km a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore NIR13) e 85 m a sud dall'area di stoccaggio temporaneo

Comune di Serri

- nuraghe Cuccuru Forru, distante circa 2,40 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore NIR05);
- nuraghe Ladumini, distante circa 1,98 a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- nuraghe Trachedali, distante circa 741 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR03);
- nuraghe Narbonis, distante circa 420 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore NIR04);
- nuraghe Corru Filixi, distante circa 292 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore NIR02);

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area su cui ricadono le opere in progetto presenta una densissima attestazione di siti, monumenti e complessi archeologici, testimonianza di un'intensa occupazione antropica del territorio dalla preistoria ai giorni nostri, come si rileva dall'elenco nei paragrafi precedenti.

Fra i siti più vicini al nuovo impianto, in località Guzzini, nell'areale prossimo agli aerogeneratori NIR 14 e NIR 13 sono noti il nuraghe e il villaggio di San Accuzzadorgiu e il nuraghe Baracci, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Seppure le loro condizioni di conservazione non sono buone, sono un'interessante testimonianza dell'occupazione del territorio in età nuragica, con la costruzione della struttura sul ciglio dell'altopiano per il controllo delle valli sottostanti: infatti il nuraghe di San Accozzadorgiu insieme al nuraghe Baracci potevano controllare il passo di Genna Nuxi; insieme ai nuraghi Ceas, Curreli e Tacquara, posizionati nella parte occidentale del territorio di Nurri al confine con il comune di Serri, tutti e tre tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, costituivano il complesso insediativo Tacquara-Guzzini per il controllo completo di questa parte del territorio.

Ancora, oltre a questi siti, nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 sono segnalati in letteratura scientifica a poche decine di metri dalle opere connesse all'aerogeneratore stesso la tomba di giganti Guzzini e, poco oltre, la tomba di giganti Atza de Giuanni Pitiu e il nuraghe Atza de Giuanni Pitiu 1. Inoltre, durante le ricognizioni per l'elaborazione del documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico lungo il tratto di collegamento dal tracciato interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 14 è stata rilevata la presenza la presenza di materiali sporadici in superficie (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Scheda UR 24), *"forse in relazione con i vicini contesti archeologici"*.

La capillare occupazione di questa porzione del territorio a partire dall'età del Bronzo è documentata anche da altri nuraghi: il nuraghe Cuccuru Casas/Monte Cossu nell'areale dell'aerogeneratore NIR 01, il nuraghe Pitzu Crobetu nell'areale degli aerogeneratori NIR 01, NIR 07 e NIR 10, il nuraghe Cuccuru Casu/Guzzini nell'areale degli aerogeneratori NIR 01 e NIR 11, il nuraghe Corru Filixi nell'areale dell'aerogeneratore NIR 02, il nuraghe Tannara nell'areale dell'aerogeneratore NIR 03.

Inoltre la frequentazione antropica dall'età nuragica è proseguita in età storica, come indicano le diffuse aree di dispersione di materiale archeologico con ceramica romana individuate nel territorio, come l'area in località Tannara, localizzata a poco più di 100 m di distanza dall'aerogeneratore NIR 03. Lungo il tratto di collegamento dal tracciato



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

interno del cavidotto all'aerogeneratore NIR 03 è sono stati osservati probabili allineamenti di pietre (probabili muri) di incerta interpretazione, individuate insieme ai segni di lavorazione (forse coppelle) nella roccia affiorate (Scheda UR 13)

Forti criticità si rilevano per il posizionamento dell'aerogeneratore NIR 04: in località Narbonis a circa 100 m di distanza dall'aerogeneratore è nota una struttura, interpretabile come capanna, probabilmente testimonianza di un insediamento più vasto in connessione con il vicino nuraghe Narbonis, ricadente in territorio di Serri. Sempre nell'areale dell'aerogeneratore NIR 14 è segnalato il villaggio Bacch'e Muru.

Relativamente al tracciato del cavidotto viene evidenziato che si snoda lungo tracciati stradali esistenti e in aperta campagna. Una zona molto critica è quella lungo il tratto del cavidotto che collega il parco eolico con la S.S. 198, nell'areale dove è prevista la realizzazione dell'area di stoccaggio temporanea: infatti sono noti il "nuraghe, villaggio nuragico e insediamento romano di San Pietro", tutelati con D.D.R. n. 62 del 02/04/2012, che si localizzano lungo il lato sud-occidentale del tratto stradale. Inoltre durante le ricognizioni, in questa zona è stata individuata anche un'ampia dispersione di materiale archeologico in superficie e tracce di strutture (Elaborato P0032447-1-H5_RelArcheo, Schede UR 1 e UR 2).

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sebbene nelle aree a rischio archeologico sarebbe necessario procedere con approfondimenti di indagini applicando le metodologie dell'archeologia preventiva, non si ritiene di richiedere ulteriore documentazione o attività legate all'archeologia preventiva. Infatti, l'istruttoria ha già evidenziato sufficienti elementi per l'elaborazione del parere di competenza.

A.4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Visto quanto sopraesposto, considerato che il progetto prevede la dismissione del vecchio impianto e il posizionamento di nuovi aereo generatori differenti nelle dimensioni, considerato il quadro sopraesposto del patrimonio culturale esistente nell'areale, visto il D. lgs. 199 del 2021 con particolare riferimento alle aree non idonee, vista la presenza di numerosi siti archeologici anche dichiarati nella fascia dei 3 Km dall'impianto, considerato che i nuovi aereo generatori vanno a ricadere in un'area non idonea, si ritiene che le opere siano incompatibili con la tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

- Laconi parte del territorio comunale (D.M. 06/05/1968), vincolo panoramico, a circa 11 km;
- Gesturi zona della Giara (D.M. 09/05/1983), vincolo panoramico, a circa 12,4 km;
- Barumini zona della Giara (D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), vincolo panoramico, a circa 13,5 km.

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Canali Bonu, a circa 300 m da NIR02, a circa 340 m da NIR01;

Fascia di tutela del Riu Carrulo, a circa 810 m da NIR14, a circa 860 m da NIR12.

Fascia di tutela del Fiume Flumendosa, a circa 810 m da NIR14, a circa 860 m da NIR12.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Nurri è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 11/08/1992, non adeguato al PPR.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

L'impianto eolico si sviluppa in un'area classificata come zona urbanistica E – agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Componenti ambientali:

12 aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

- Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA: fascia di tutela del Lago del Flumendosa, a circa 3,3 km.

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA: elencati al punto B.1.1.b.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA, nell'area vasta:

Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, L.R. 31/89), Riserva naturale del Lago di Mulargia -non istituita;

Oasi permanente di protezione faunistica del Lago Mulargia;

Parco naturale regionale della Giara di Gesturi;

ZCS ITB041112 Giada di Gesturi.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49 comma, prevalentemente di natura archeologica, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere, con particolare riferimento al bene:

-ID1184 Nurri – Capanna Naronis, in prossimità della fascia di tutela di 100 m dal sedime archeologico di NR4.

Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

-ID1521 Nurri – Chiesa di San Pietro, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIR02 e circa 2,95 km a nord-est da NIR05 la WTG più lontana;

-ID15129 Nurri - Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14;

-ID1671 Serri – Chiesa di Santa Lucia, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06;

-ID1670 Serri – Chiesa di Sant'Antonio, a circa 2,45 km da NIR05, a circa 2,7 km da NIR04;

-ID1672 Serri – Chiesa di San Basilio Manno, a circa 2,5 km da NIR05, a circa 2,75 km da NIR04;

-ID1669 Serri – Chiesa di San Sebastiano, a circa 3,4 km;

-ID1523 Nurri – Convento dei Cappuccini, a circa 3,8 km;

-ID6065 Nurri – Ex Monte Granatico, a circa 3,8 km;

-ID1518 Nurri – Confraternita del Rosario, a circa 3,8 km;

-ID1522 Nurri – Cappella di Sant'Ambrogio, a circa 3,8 km;

-ID1524 Nurri – Chiesa di San Michele, a circa 4,1 km;

-ID1673 Serri – Chiesa di Santa Vittoria, a circa 5,5 km.

Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Serri a circa 2,45 km, Nurri a circa 3,7 km, Escolca a circa 4,65 km, Villanova Tulo a circa 4,7 km, Isili a circa 5,2 km, Gergei a circa 6 km, Orroli a circa 6 km.

-Beni identitari ai sensi dell’art. 54 delle NTA, “Reti e elementi connettivi” della fattispecie “Rete infrastrutturale storica” (tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti); tracciato della tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, a partire da 440 m dall’impianto.

Beni identitari ai sensi dell’art. 54 delle NTA “Reti e elementi connettivi”, della fattispecie “strada d’impianto a valenza paesaggistica”: parallelamente al versante nord-orientale ed orientale della giara oggetto dell’intervento corre la SS198, ad una distanza minima dall’impianto pari a circa 1 km, NIR 14, e 1,15 km. NIR08.

Disciplina dei beni identitari “Reti ed elementi connettivi”, artt. 55 e 56 delle NTA, per cui all’art. 56: comma 1, lett. a) “valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni” e lett. f) “evitare le palificazioni per servizi di rete (...)”; comma 2, lett. c) “limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno”.

Assetto insediativo

-Componenti insediative

Parte degli aerogeneratori ricadono all’interno di aree classificate come “aree interessate da impianti eolici”, mentre gli aerogeneratori NR3, NR12 e NR14 ricadono sul limite dell’area e gli aerogeneratori NR1, NR2, NR4 e NR5 ricadono all’esterno.

-L’intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se “a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.

-L’intervento interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all’art. 103, comma 4 delle NTA:

b) *Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le opere d’arte*: tracciato storico del Trenino Verde “Mandas-Arbatax”, distanza minima 440 m;

c) *Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico (...)*: “strada d’impianto a valenza paesaggistica SS198, ad una distanza minima dall’impianto pari a circa 1 km;

e) *Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale”, per cui, al successivo comma 5: “le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l’uso dell’asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l’uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi”.*

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

-*Abitato storico di Nurri, ad una distanza di circa 3,7 km dall’impianto:*

Ex Monte Granatico (D. M. del 03/11/1995 ex L. 01/06/1939 n. 1089);

Casa Parrocchiale (D.D.R. n. 22 del 11/02/2015).

-*Abitato di Isili, ad una distanza di circa 5,2 km dall’impianto:*

Ex Monte granatico (D. M. del 29/09/1997 ex L. 01/06/1939 n. 1089).

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

In agro, entro il buffer di 3 km dall’impianto:

- Parallela al versante settentrionale della giara oggetto dell’intervento corre la Tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d’arte ferroviaria, i caselli e le Case cantoniere, che risulta così ad una distanza di circa 440 m da NIR14 e di circa 620 m da NIR12; la distanza massima dell’impianto dalla tratta turistica risulta a 3,5 km di WTG NIR05. Caselli, a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km;

-Chiesa di San Pietro in agro di Nurri, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIR02 e circa 2,95 km a nord-est da NIR05 la WTG più lontana;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

-Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14;

-Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06;

-Abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 2,45 km a 3 km dall'impianto:
 Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza;
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria;
 Chiesa di Sant'Antonio ed area di pertinenza;
 Monte granatico;
 Edificio delle scuole medie.

-Abitato storico di Nurri, ad una distanza di circa 3,7 km dall'impianto:
 Municipio;
 Casa Caredda;
 Convento dei Cappuccini ed annessa Chiesa Santa Rosa.

-Abitato di Escolca, ad una distanza di circa 4,65 km dall'impianto:
 Chiesa canonica parrocchiale di Santa Cecilia;
 Edificio sede della Biblioteca comunale;
 Edificio detto Casa Seu;
 Cimitero Comunale.

-Abitato di Villanova Tulo, ad una distanza di circa 4,7 km dall'impianto:
 Chiesa parrocchiale di San Giuliano martire.

-Abitato di Isili, ad una distanza di circa 5,2 km dall'impianto:
 Chiesa parrocchiale di San Saturnino;
 Chiesa di San Giuseppe Calasanzio;
 Edificio sede Museo del rame e del tessuto (già Convento dei Padri Scolopi);
 Edificio già sede Banco di Sardegna;
 Complesso della Pretura reale e Caserma di Fanteria sede Caserma Guardia di Finanza;
 Ex Chiesa Sant'Antonio ora Teatro;
 Ex Chiesa di San Mauro.

-In agro, entro l'area vasta
 Chiesa di San Sebastiano in agro di Serri, a circa 3,4 km (già interessata dall'impianto agrivoltaico "SERRI" ID_VIP 10110);
 Chiesa di Santa Vittoria in agro di Serri, a circa 5,5 km (già interessata dall'impianto agrivoltaico "SERRI" ID_VIP 10110).

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato.

- Parallela al versante settentrionale della giara oggetto dell'intervento corre la Tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, i caselli e le Case cantoniere, che risulta così ad una distanza di circa 440 m da NIR14 e di circa 620 m da NIR12; la distanza massima dell'impianto dalla tratta turistica risulta a 3,5 km di WTG NIR05. Caselli a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km;

-Chiesa di San Pietro in agro di Nurri, a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NIR02 e circa 2,95 km a nord-est da NIR05 la WTG più lontana;

-Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri, a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14;

-Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06;

-Nell'abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 2,45 km a 3 km dall'impianto: Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza; Chiesa di Santa Maria della Vittoria; Chiesa di Sant'Antonio ed area di pertinenza; Monte granatico; Edificio delle scuole medie.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Il progetto è localizzato nella regione storica del Sarcidano, all'interno del bacino idrografico del Flumini Mannu ed in parte nel bacino del Fiume Flumendosa, da cui l'impianto proposto dista 960 m.

Il territorio è caratterizzato da altopiani denominati Giare di altitudine compresa circa tra i 450 m e i 700 s.l.m., con vegetazione prevalentemente arborea ed arbustiva, sebbene non manchino aree dedicate all'agricoltura; l'infrastrutturazione rurale storica è legata allo sfruttamento delle risorse diffuse ad uso di pascolo e parzialmente seminativo che perdura ancora oggi. I segni dell'antropizzazione che connotano il paesaggio sono ad oggi i manufatti tradizionali della cultura agropastorale sarda, che fanno da cornice al cospicuo paesaggio archeologico prevalentemente nuragico, uno dei più rappresentativi della Sardegna. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Sono attivi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento. A circa 440 m a nord-ovest degli aerogeneratori si articola la tratta ferroviaria storica del Trenino verde "Mandas-Arbatax", la tratta turistica più frequentata dell'Isola.

L'area ove sorgeranno gli aerogeneratori è situata sulla giara denominata Monte Guzzini in comune di Nurri, nei pressi del confine con i territori dei comuni di Isili e Serri; l'inviluppo dell'area del parco interesserà una superficie complessiva di circa 320 ha; gli aerogeneratori saranno posizionati a quote elevate, circa tra i 603 m ed i 720 m di altitudine.

Si deve innanzitutto premettere che il progetto, che prevede il repowering di un impianto eolico esistente costituito da 26 aerogeneratori alti 81 m attraverso la loro sostituzione con nuovi 14 aerogeneratori alti 206 m, interviene su un impianto la cui dismissione è già stata programmata ed autorizzata negli atti presupposti alla sua costruzione ed esercizio; il parco in esame è pertanto da considerarsi un nuovo impianto. La nuova proposta si inserisce in un territorio già gravato per anni dalla presenza dell'impianto esistente che si intende ora potenziare ex novo procrastinando la restituzione del territorio alla fruizione della comunità insediata, intendendosi per fruizione, per quanto di competenza, la fruizione culturale e paesaggistica.

Dall'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti emergono numerose criticità riferite alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143, per effetto delle NTA del PPR.

Dato atto della non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali campestri così come elencati al punto B.1.2, nonché da beni culturali inseriti in contesti storici pluristratificati quali sono la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Si evidenzia che gli abitati storici di Serri a circa 2,45 km, Nurri a circa 3,7 km, Escolca a circa 4,65 km, Villanova Tulo a circa 4,7 km, Isili a circa 5,2 km, Gergei a circa 6 km e Orroli a circa 6 km, caratterizzati da beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice come sopra elencati, sono piccoli borghi di origine tardo-medievale e beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (cosiddetti "centri matrice") riguardo ai quali, in quanto bellezze d'insieme, la realizzazione dell'impianto di grande taglia avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità. La presenza dei 14 aerogeneratori di altezza pari a 206 m, ben oltre il doppio dell'altezza degli aerogeneratori che si intende sostituire, collocati nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla mutua percezione delle relazioni paesaggistiche, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombenza della loro dimensione che costituisce un fuori-scala paesaggistico, anche in considerazione delle quote elevate ove saranno posizionati, generando un impatto negativo significativo anche sulla percezione identitaria dei luoghi da parte della popolazione insediata, in crescente tendenza allo spopolamento.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose chiese campestri che corroborano il senso di identità ed appartenenza, anche culturale, ai luoghi. I nuovi aerogeneratori di grande taglia sono collocati a distanze dai seguenti beni culturali campestri che non sono compatibili con le esigenze di tutela dei beni stessi e delle visuali e significati che da essi promanano: la Chiesa di San Pietro in agro di Nurri risulta a circa 1,15 km da NIR13, a circa 1,4 km da NIR14 e da NIR 11, a circa 1,7 km da NIR12, fino a circa 2,8 km a est da NRO2 e circa 2,95 km a nord-est da NRO5 la WTG più lontana; la Chiesa di Sant'Antonio da Padova in agro di Nurri risulta a circa 2 km da NIR08, a circa 2,2 km da NIR09, a



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

circa 2,5 km da NIR13, a circa 2,65 km da NIR11, a circa 2,7 km da NIR06, a circa 2,8 km da NIR05, a circa 2,85 km da NIR14; la Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 2,2 km da NIE05, a circa 2,5 km da NIR04, a circa 2,9 km da NIR06. Si evidenzia inoltre che le chiese di San Sebastiano e Santa Vittoria in agro di Serri, rispettivamente a circa 2,4 km e 5,5 km sono già interessate dagli impatti diretti dal finitimo impianto agrivoltaico "SERRI" ID_VIP 10110).

La tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", ad una distanza minima di circa 440 m da NIR14, con caselli, a circa 480 m da NIR 14, a circa 790 m da NIR 14, a circa 1 km, a circa 1,33 km e a circa 2 km, è un bene culturale lineare estremamente vulnerabile sotto molteplici aspetti. Giova evidenziare che la tratta ferroviaria in argomento è un bene culturale tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché per effetto della L. 128/2017 e ss.mm.ii.; la tratta è di particolare interesse per la storia della tecnologia, in quanto a scartamento ridotto ed ancora servita da convogli storici. Percorrendo il suo tracciato, tortuoso e spesso a quote elevate, si possono ancora ammirare i panorami unici ed incontaminati della Sardegna centrale. Il Trenino verde è stato in grado di generare un flusso turistico di circa 60 mila presenze all'anno, di cui circa 40 mila attraverso l'esercizio della sola tratta "Mandas-Arbatax". In termini di intervisibilità, l'esigua distanza tra il percorso della tratta ferroviaria ed i nuovi aerogeneratori di grande taglia è in grado di generare interferenze e disturbo visivo, incidendo negativamente sulla fruizione dei paesaggi. Alterata negativamente la qualità dei paesaggi, la presenza dell'impianto avrebbe ripercussioni negative anche sulla locale economia degli itinerari turistici di tipo culturale, etnoantropologico e naturalistico che dipendono in gran parte dall'esercizio del Trenino verde, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per contrastare lo spopolamento dei territori.

I nuovi aerogeneratori in esame si inseriscono inoltre a distanze piuttosto ridotte dai numerosi monumenti preistorici e nuragici che connotano culturalmente il territorio. Considerando l'altezza massima delle torri eoliche che è di 206 metri e l'area spazzata da un diametro di 162 metri, visto che tanto gli aerogeneratori quanto i siti archeologici si collocano prevalentemente su punti relativamente elevati, si ricava una chiara percezione della sproporzione tra dimensioni e distanze, tale da svilire la portata testimoniale dei siti tutelati. Il 25 gennaio 2024 è stata accettata la candidatura del sito diffuso "Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas" per l'inserimento nella WHL dell'UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell'enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell'area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all'impatto diretto sulla percezione dei siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui recettori turistici e sulle comunità insediate, già gravate dalla piaga dello spopolamento.

Il territorio è connotato anche dalla presenza di infrastrutturazione e architettura rurale storiche, un patrimonio culturale diffuso intrinsecamente legato all'uso delle sue ricchezze naturali. Le nuove torri eoliche, alte ben oltre il doppio di quelle che si intende sostituire, si stagliano per l'imponente mole in modo netto in un paesaggio agrario e seminaturale; la realizzazione dell'impianto determinerebbe una modifica irreversibile delle visuali consolidate ed un'alterazione critica dello sky-line percepibile sia dai vari punti di vista pubblici, prossimi e lontani, che dalla viabilità territoriale. L'impianto interferisce infatti con la SS198, categoria di interesse paesaggistico del PPR in quanto "Strada di impianto a valenza paesaggistica", nonché bene identitario ai sensi dell'art. 54 delle NTA del PPR "Reti e elementi connettivi", che corre parallelamente al versante nord-orientale ed orientale della giara oggetto dell'intervento ad una distanza minima dall'impianto rispettivamente pari a circa 1 km, da NIR 14, e 1,15 km, da NIR08. La disciplina del PPR per questi beni identitari, all'art. 56: comma 1, lett. a) delle NTA prevede la valorizzazione della "rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni" e lett. f) "evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"; comma 2, lett. c) "limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno", non lasciando spazio ad interventi di simile portata (che superano di gran lunga le palificazioni per servizi di rete da evitarsi) ed impatto territoriale.

Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del nuovo parco eolico di grande taglia, che si configura come un intervento peggiorativo rispetto al parco eolico esistente che si intende sostituire piuttosto che dismettere restituendo il territorio alla comunità.

Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve inoltre rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (fascia di tutela del Riu Canali Bonu, a circa 300 m da NIR02 e a circa 340 m da NIR01), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

L'area prescelta per la realizzazione dell'impianto appare inoltre non conforme alla disciplina del PPR per le componenti ambientali.

Dodici aerogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR in quanto interessa anche aree con funzione agricola-produttiva e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento, con particolare riferimento alle esternalità dirette verso un territorio che è già stato gravato dal ciclo di vita dell'impianto che si intende potenziare ex novo.

Gli aerogeneratori NR2 e NR3, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". L'area identificata appare pertanto non idonea ad ospitare i due aerogeneratori sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio: oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le piazzole permanenti per la fase di esercizio, cui si le piazzole temporanee in fase di cantiere, nonché una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto.

Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio agrario e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra 450 m e i 700 m s.l.m. circa; la scelta di posizionare le torri eoliche a quote elevate tra i 720 m ed i 603 m di altitudine moltiplica gli effetti di visibilità dai siti e dalle aree tutelate ai sensi della parte II e della parte III del Codice, producendo un significativo cambiamento dello skyline consolidato del paesaggio tabulare, fino a trapiantare il canyon del Flumendosa, dal quale l'impianto si percepirebbe come una interferenza visiva. Come ben rappresentato nell'Allegato alla Relazione paesaggistica, i nuovi aerogeneratori di grande taglia, in ragione delle quote elevate sulle quali saranno posizionate, avranno un impatto in termini di intervisibilità notevolmente superiore a quello delle torri esistenti. Parimenti l'impianto sarebbe percepibile negativamente anche dalle altre Giare e dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 (vincoli panoramici di Laconi - parte del territorio comunale ex D.M. 06/05/1968, a circa 11 km; di Gesturi - zona della Giara ex D.M. 09/05/1983, a circa 12,4 km; di Barumini - zona della Giara ex D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018, a circa 13,5 km.

Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche ben oltre l'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

L'impianto avrebbe un elevatissimo impatto territoriale ed un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri numerosi simili impianti in corso di valutazione, localizzati nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto.

L'impianto si trova inoltre a circa 3,5 km dall'impianto agrivoltaico denominato "Serri", dalla potenza di 39,33 MW, attualmente in iter di VIA con ID_VIP 10110, che andrebbe ad occupare l'intera Giara di Serri, la prima giara ad ovest di quella di Monte Guzzini ove è collocato l'impianto in esame.

Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti impianti eolici ricadenti nell'ambito territoriale di interesse, per un complesso di oltre 150 aerogeneratori proposti:

- ID_VIP 7694] "Monte Argentu" costituito a 6 WTG nel comune di Nurri";
- ID_VIP 9478 "Luminu" costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus; ID_VIP 9606 "Riu Mortoriu" costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri; ID_VIP 8388 "Su Murdegu" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri, (i 3 impianti sono in sostanziale continuità);
- ID_VIP 10144 Loto Rinnovabili S.r.l. costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar; ID_VIP 8780 "Pizzu Boi", costituito da 9 WTG, nei comuni di Gesico, Guasila, Furtei, Sanluri, Segariu, Selegas, Guamaggiore; ID_VIP 8140 "Trexenta" costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri; ID_VIP 10242 "Ennas" costituito da 8 WTG, nei comuni di Suelli, Selegas e Gesico (i 4 impianti sono in sostanziale continuità, in continuità e parziale sovrapposizione);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- ID_VIP 9473 "Planu Sarrantis" costituito da 9 WTG, nei comuni di Selegas, Gesico, Mandas, Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri;
-ID_VIP 6003 "Pranu Nieddu" costituito da 13 WTG, nel comune di Siurgus Donigala;
-ID_VIP 5762 "Bruncu e Niada" costituito da 12 WTG, nei comuni di Ballao e Armungia;
-ID_VIP 9693 "Amistade" costituito da 21 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP_9116 "Nuraxeddu" costituito da 29 WTG, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; ID_VIP 9646 "Escala" costituito da 12 WTG, in comune di Escalaplano (i 3 impianti sono in continuità e parziale sovrapposizione).

La concentrazione di impianti FER, eolici e fotovoltaici nell'area vasta, è tale da non consentire una valutazione favorevole per l'impianto in esame in considerazione delle esternalità negative cumulate in materia di paesaggio e beni culturali.

In accordo con la nota n. prot. 365 del 05/01/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS *"nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.)"*.

La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro, quali sono quelli di sopra elencati, è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione anche del potenziale effetto selva nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 331 del 02/01/2023 dalla Direzione generale dell'ambiente della RAS riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti impianti di questa tipologia; è sufficiente visionare la mappa delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto sia costituito da aree ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Il progetto, che prevede il repowering di un impianto eolico esistente costituito da 26 aerogeneratori alti 81 m attraverso la loro sostituzione con nuovi 14 aerogeneratori alti 206 m, interviene su un impianto la cui dismissione è già stata programmata ed autorizzata negli atti presupposti alla sua costruzione ed esercizio; il parco in esame è pertanto da considerarsi un nuovo impianto. La nuova proposta si inserisce in un territorio già gravato per anni dalla presenza dell'impianto esistente che si intende ora potenziare ex novo procrastinando la restituzione del territorio alla fruizione della comunità insediata, intendendosi per fruizione, per quanto di competenza, la fruizione culturale e paesaggistica.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Il potenziamento ex novo dell'impianto esistente, come mostrato nelle simulazioni dell'Allegato alla Relazione paesaggistica, ha un esteso impatto paesaggistico in termini di intervisibilità in relazione alle quote elevate in cui sarà collocato, dai 603 m ai 720 m di altitudine, con riferimento anche alle seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004:


- Laconi parte del territorio comunale (D.M. 06/05/1968), vincolo panoramico, a circa 11 km;
- Gesturi zona della Giara (D.M. 09/05/1983), vincolo panoramico, a circa 12,4 km;
- Barumini zona della Giara (D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), vincolo panoramico, a circa 13,5 km.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Area funzionale patrimonio archeologico

Il funzionario archeologo

Dott. ssa Gianfranca Salis



Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Il funzionario architetto

arch. Paolo Margaritella



Il tecnico istruttore

arch. Gabriela Frulio



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it